



Comune di SAN MARTINO SANNITA
(Provincia di Benevento)

PUC

Piano Urbanistico Comunale

L.R. 14.12.2004 n.16

REGOLAMENTO REGIONALE del 4 agosto 2011 n. 5

PIANO STRUTTURALE

Norme Tecniche di Attuazione

ELABORATO

NTA

Giugno 2021

Dirigente servizio Urbanistica:
geom. Antonello PESA

Segretario generale:
dott. Anna Carolina PIZZANO

Sindaco:
ing. Angelo CIAMPI

Progettista: arch. Nicola MUCCI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Capo I	5
Art.1 Ambito applicativo	5
Art.2 Elementi costitutivi del Piano Strutturale Comunale	5
Capo II	7
Art.3 Efficacia del Piano Strutturale Comunale	7
Art.4 Entrata in vigore del PSC	7
Art.5 Modifiche del PSC	7
Art.6 Adeguamento del PSC	7
Art.7 Rapporto tra PSC e Piano Operativo Comunale (POC)	7
Art.8 Coordinamento con il RUEC (Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale)	8
TITOLO II - STRUTTURA DEL PIANO STRUTTURALE	9
Capo I	9
Art.9 Suddivisione del territorio comunale	9
Art.10 Ambiti di Trasformabilita' Ordinaria (ATO)	9
Art.11 Ambiti di Trasformabilita' Condizionata (ATC)	9
Art.12 Ambiti di non Trasformabilita' (ATN)	10
Art.13 Ambito di applicazione normativa del PSC	10
TITOLO III - DISPOSIZIONI STRUTTURALI	12
Capo I - Disposizioni generali	12
Art.14 Prevalenza delle disposizioni di tutela e dei vincoli	12
Art.15 Prevenzione del rischio geologico, sismico, idrogeologico e idraulico	12
Art.16 Prevenzione del rischio idraulico - Rispetto dei corpi idrici	13
Art.17 Aree percorse dal fuoco	15
Art.18 Corsi d'acqua	16
Art.19 Distanza di rispetto cimiteriale	17
Art.20 Beni vincolati ai sensi dell'art.136 del dlgs 42/04 - Codice dei BB.CC.	17
Art.21 Classificazione delle infrastrutture stradali	18
Art.22 Fasce di arretramento delle infrastrutture stradali	18
Art.23 Fasce di rispetto delle infrastrutture stradali	19
Art.24 Aree e percorsi pedonali e ciclabili	21
Art.25 Impianti per la distribuzione di carburanti	22
Art.26 Impianti teconologici - Disposizioni e Distanze di rispetto	23
Art.27 Uso dell'energia da fonti rinnovabili	23
Art.28 Reti e Impianti radiotelevisivi e della telefonia mobile	24
Art.29 Riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas Radon	25
Art.30 Politiche a favore del superamento degli handicap	27
Art.31 Strutture ricettive e vincolo di destinazione turistica	27
Art.32 Territorio Rurale Aperto - Norme Generali	27
Art.33 Piano di sviluppo aziendale	29
Art.34 Manutenzione del territorio, Manutenzione urbana e Supporto delle Attività Produttive	31
Capo II - Usi consentiti nel territorio comunale	33
Art.35 Destinazioni d'uso	33
Capo III - Indirizzi per le disposizioni programmatico-operative del POC	37
Art.36 Caratteristiche delle disposizioni programmatiche del POC	37

Art.37 Comparti Edificatori Perequativi	39
Art.38 Attuazione parziale del Comparto e/o sua articolazione In Sub- Comparti.....	40
Art.39 Superfici Integrata e Compensativa	40
Art.40 Monetizzazione Superfici Compensative da Cedere Al Comune.....	41
Art.41 Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata.....	41
Art.42 Indirizzi per il Piano Programmatico Operativo in materia di Comunità energetica	43
Capo IV- Articolazione delle Componenti del Sistema delle Attrezzature e degli Spazi Pubblici ...	44
Art.43 Norme Generali.....	44
Art.44 Servizi pubblici e standard di livello urbano.....	44
TITOLO IV - NORME TRANSITORIE PER GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE ORDINARIA FINO ALL'APPROVAZIONE DEL PSC	46
Capo I - Disposizioni generali per gli Ambiti di Trasformazione Ordinaria (ATO).....	46
Art.45 Disposizioni generali	46
Art.46 Aree zonizzate come Standard urbanistici e ZTO Vp, G1 e G2 del PRG	46
Art.47 Centro Storico.....	46
Art.48 Territorio Urbano Consolidato.....	47
Art.49 Territorio con presenza di edificazione sparsa in aree rurali	48
Art.50 Aree di Trasformabilità urbana ad uso prevalentemente residenziale.....	49
Art.51 Aree di Trasformabilità urbana destinate a Standard urbanistici	49
Art.52 Ambito extraurbano per attività produttive, commerciali e terziarie da riqualificare.....	49
Art.53 Ambito extraurbano per attività produttive, commerciali e terziarie	49
Art.54 Territorio rurale aperto di bassa collina (colture ordinarie e boscate).....	49
Capo II - Disposizioni strutturali per gli Ambiti di Trasformazione Condizionata (ATC).....	51
Art.55 Disposizioni generali	51
Art.56 Territorio Rurale Aperto di Alta Collina (Colture ordinarie e Boscato)	51
Art.57 Territorio Rurale Aperto compreso nel Corridioio Ecologico Provinciale	52
Art.58 Territorio Rurale Aperto ricadente nel SIC "IT8040020 - Bosco di Montefusco Irpino".....	53
Art.59 Territorio Rurale Aperto compreso nella perimetrazione del Vincolo Idrogeologico.....	54
Art.60 Aree comprese nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua ex art. 142 lettera c) DLGS 42/2004	54
Art.61 Aree di Valorizzazione turistica comprese nella perimetrazione del SIC "IT8040020 - Bosco di Montefusco Irpino".....	54
Art.62 Aree di Alta Criticita' Geomorfologica (incerta stabilita')	55
Capo III - Disposizioni strutturali per gli Ambiti di Non Trasformabilità Condizionata (ATN).....	56
Art.63 Disposizioni generali	56
Art.64 Aree comprese nel Vincolo di rispetto ambientale dei depuratori	56
Art.65 Aree comprese nel Vincolo di rispetto ambientale cimiteriale	56
Art.66 Territorio Rurale Aperto compreso nella Fascia di protezione del Crinale Dell'Angelo	56
Art.67 Aree naturali di alta collina.....	57
Art.68 Aree di Alta Criticita' Geomorfologica (Aree instabili).....	57
Art.69 Aree comprese nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua secondari	58
Art.70 Aree di tutela assoluta di pozzi e sorgenti.....	58
Capo IV - Disposizioni Strutturali del Sistema Infrastrutturale	59
Art.71 Sistema della tutela e valorizzazione delle risorse energetiche.	59
Art.72 Impianti fotovoltaici	59
Art.73 Sistema dei sentieri naturalistici comunali.....	62
Art.74 Viabilità di Piano	63
Art.75 Parcgeggi - norme generali	63
Art.76 Impianti tecnologici di interesse locale.....	65

Art.77 Aree riservate in caso di calamità naturali	66
TITOLO V - NORME FINALI.....	67
Art.78 Misure di Salvaguardia	67
Art.79 Destinazioni d'uso in contrasto.....	67
Art.80 Titoli edilizi rilasciati	67
Art.81 Edilizia abusiva.....	67
Art.82 Deroghe	68

TITOLO I - Disposizioni generali

Capo I

Art.1 Ambito applicativo

1. Il Piano Urbanistico Comunale disciplina l'uso, la tutela ed i processi di trasformazione del territorio di iniziativa sia pubblica che privata.
2. Si attua sulla base del Preliminare di Piano approvato con delibera di G.C. n. _____, mediante una disciplina articolata in una componente strutturale definita nel Piano Strutturale (PSC), ed una componente programmatica che si traduce in Piano Operativo Comunale (POC)
3. Ai sensi dell'art.3, comma 3, della L.R. n.16/2004 e s.m.i., e dell'art.9, comma 1, del Regolamento Regione Campania n°5 del 4 Agosto 2011 e s.m.i., il Piano Urbanistico Comunale si articola in:
 - 3.1. DISPOSIZIONI STRUTTURALI, con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storico-culturali, dell'esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali.
 - 3.2. DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali dell'Amministrazione mediante l'elaborazione degli Atti di Programmazione degli Interventi (API).

Art.2 Elementi costitutivi del Piano Strutturale Comunale

1. Le disposizioni strutturali contenute nel PSC hanno effetto conformativo del territorio ma non del diritto di proprietà, in quanto non contengono previsioni incidenti sul regime della proprietà dei suoli. Hanno validità a tempo indeterminato, e sono volte ad individuare – mediante limitazioni d'uso - i vincoli e le tutele dettate dalla pianificazione sovraordinata e dalla legislazione statale e regionale vigente per la salvaguardia di specifici interessi pubblici definibili come "ambientali" e non indennizzabili.
2. Le disposizioni strutturali del PSC determinano le linee fondamentali della conservazione e della trasformazione a lungo termine del territorio stabilite dal PUC medesimo in considerazione dei valori naturali ambientali e storico-culturali, dell'esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali.
3. Il PSC del PUC fa riferimento, in sintesi, agli elementi di cui al comma 3 della L.R. n.16/2004 e s.m.i., e dell'art.9, comma 1, precisandoli ove necessario e definisce, secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1 e 3 della legge regionale n. 13 del 2008, oltre agli elementi strutturali a scala provinciale anche le seguenti ulteriori componenti strutturali a scala 1:10.000 e 1:5000:
 - l'assetto idrogeologico e della difesa del suolo;
 - I centri storici così come definiti e individuati dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 18 ottobre 2002, n. 26 (norme e incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la catalogazione dei beni ambientali di qualità paesistica);
 - la perimetrazione indicativa delle aree di trasformabilità urbana;

-
- la perimetrazione delle aree produttive (aree e nuclei ASI e aree destinate ad insediamenti produttivi) e destinate al terziario e quelle relative alla media e grande distribuzione commerciale;
 - Individuazione aree a vocazione agricola e gli ambiti agricoli e forestali di interesse strategico;
 - ricognizione ed individuazione aree vincolate;
 - infrastrutture e attrezzature puntuali e a rete esistenti.
4. Il PSC definisce, inoltre, infrastrutture e attrezzature puntuali e a rete di progetto.
 5. Il PSC si conforma ai Piani sovraordinati;
 6. I piani esecutivi e i programmi comunali di settore con valenza o influenza sulla disciplina d'uso del territorio comunale integrano e/o specificano i contenuti del PSC per le materie di loro competenza.
 7. Il PSC si compone dei seguenti elementi progettuali:
 - Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) integrato con la Valutazione di Incidenza (VINCA).
 - Relazione del Piano Strutturale
 - Norme Tecniche di Attuazione P
 - PS1 - Stralcio del C.U.A.S. Regione Campania / Stralcio P.S.A.I 7
 - PS2 - Stralcio deò P.T.C.P
 - PS3 - Definizione delle Componenti strutturali
 - PS4 - Sottosisteme Infrastrutturale Stradale
 - PS5 - Carta della Traformabilità del territorio
 - PS6 - Carta delle Componenti strutturali

Capo II

Art.3 Efficacia del Piano Strutturale Comunale

1. Il PSC, approvato ai sensi Di legge e costituito dagli elementi essenziali previsti dal Reg.to n°5/2011 è a tempo ideterminato e **ha natura di PUC** ¹.

Art.4 Entrata in vigore del PSC

1. 1. Il PSC, avente valore di PUC, entra in vigore, ai sensi dell'art. 3 comma 7 del Regolamento n. 5/2011, il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) dell'avviso di approvazione dello stesso, e acquista efficacia a tempo indeterminato.

Art.5 Modifiche del PSC

1. Ai sensi della legislazione vigente il PUC può essere modificato con le seguenti modalità:
 - 1.1. Variante approvata ai sensi della L.R.n.16/2004 e del Regolamento di Attuazione n.5/2011;
 - 1.2. Accordo di programma stipulato ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. 267/2000, della L.R.n.16/2004 e del Regolamento di Attuazione n.5/2011;
 - 1.3. Procedura di localizzazione ed approvazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, ai sensi delle legislazioni statale e regionale vigenti.

Art.6 Adeguamento del PSC

1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Attuazione n.5/2011 (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO) L'Amministrazione precedente (Comune) può adeguare il PUC, modificandolo o integrandolo, esclusivamente nei seguenti casi:
 - 1.1. sopraggiunti interventi legislativi statali e regionali;
 - 1.2. approvazione di nuovi piani di livello superiore, generali o di settore;
 - 1.3. modifiche tecniche obbligatorie;
 - 1.4. rinnovo dei vincoli espropriativi scaduti secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
1. Gli adeguamenti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta dell'amministrazione precedente.
2. Al procedimento di adeguamento si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del Regolamento di Attuazione n.5/2011.

Art.7 Rapporto tra PSC e Piano Operativo Comunale (POC)

1. Il PSC rinvia al POC e agli API le direttive per la definizione della disciplina attuativa riguardante gli Ambiti di trasformazione non normati dal PSC, relativamente a:
 - 1.1. destinazione d'uso;
 - 1.2. indici fondiari e territoriali;
 - 1.3. parametri edilizi e urbanistici;
 - 1.4. standard urbanistici;

¹ Nota Reg. Campania del 23.03.2011 PG 2021/ 0158403

- 1.5. attrezzature e servizi.
2. Il POC, elaborato anche per porzioni di territorio comunale, contiene altresì gli atti di programmazione degli interventi (API) di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 16/2004.
3. Verifica e aggiorna le previsioni relative ai fabbisogni abitativi, terziari ed industriali e di quelli relativi alla dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico;
4. Definisce, inoltre, gli eventuali meccanismi di attribuzione delle premialità urbanistiche e fiscali per il raggiungimento degli obiettivi di qualità edilizia, ecologica e paesaggistica, precisati nel RUEC.

Art.8 Coordinamento con il RUEC (Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale)

1. Il RUEC - Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale - individua le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni, oltre che l'attività concreta di costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edilizie, nonché disciplina gli aspetti igienici aventi rilevanza edilizia, gli elementi architettonici e di ornato, gli spazi verdi e gli arredi urbani, di cui all'art.28 della L.R. 16/2004.
2. Ai sensi dell'art.28, comma 2, della L.R. 16/2004 e nel rispetto dell'Intesa del 20/10/2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio - tipo (GU Serie Generale n.268 del 16/11/2016), recepita con Delibera di G.R. n.287 del 23/05/2017 (BURC n.46 del 09/06/2017), integrate da specifiche disposizioni comunali, il RUEC definisce i criteri di quantificazione dei parametri edilizi ed urbanistici necessari all'attuazione delle previsioni di Piano con le appropriate abbreviazioni e i principi fondamentali e generali nonché le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia.
3. Le previsioni del PUC e dei PUA (Piani Urbanistici Attuativi) devono essere attuate nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale ed in coordinamento con le stesse.

TITOLO II - Struttura del Piano Strutturale

Capo I

Art.9 Suddivisione del territorio comunale

1. Il Piano Strutturale del PUC contiene, oltre alle disposizioni strutturali di cui al Titolo III delle NTA:
 - 1.1. le azioni rivolte a perseguire gli obiettivi di valorizzazione paesaggistica, diminuzione dei rischi ambientali e di antropizzazione del territorio attraverso l'individuazione dei Sistemi:
 - AMBIENTALE NATURALISTICO E RURALE
 - STORICO PAESAGGISTICO
 - INSEDIATIVO
 - INFRASTRUTTURALE
 - 1.2. Suddivide il territorio comunale in:
 - Ambiti di Trasformabilità Ordinaria (ATO)
 - Ambiti di Trasformabilità Condizionata (ATC)
 - Ambiti di non Trasformabilità (ANT)

Art.10 Ambiti di Trasformabilità Ordinaria (ATO)

1. Rientrano negli Ambiti di Trasformabilità Ordinaria (ATO) gli ambiti o porzioni di essi la cui trasformazione viene attuata sia attraverso Intervento diretto che tramite strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata (PUA).
2. Sono classificabili come ATO gli ambiti o porzioni di essi che nel Piano Operativo Comunale (POC) saranno classificati come Zone Territoriali Omogenee (ZTO) di cui all'art.2 del DM 1444/68 con le ulteriori specificazione del Punto 1.4 del Titolo III della L.r. 14/82 e che verranno graficamente definite in sede di Piano operativo:
 - ZTO A (Centro Storico)
 - ZTO B (Ambito urbano consolidato)
 - ZTO C (Ambito di trasformazione ad uso prevalentemente residenziale)
 - ZTO Cp (Ambito di trasformazione ad uso prevalentemente residenziale - PEEP)
 - ZTO D1 (Ambito a destinazione produttiva - commerciale - direzionale da riqualificare)
 - ZTO D2 (Ambito a destinazione produttiva - commerciale e industriale e direzionale)
 - ZTO Ea (Territorio rurale aperto di alta collina)
 - ZTO Eb (Territorio rurale aperto di bassa collina)
 - Tutte le ZTO F (attrezzature pubbliche)

Art.11 Ambiti di Trasformabilità Condizionata (ATC)

1. Rientrano negli Ambiti di Trasformabilità CONDIZIONATA (ATC) gli ambiti o porzioni di essi la cui trasformazione è sottoposta al rispetto delle disposizioni strutturali di cui al Titolo III delle presenti NTA del PSC e/o di eventuali prescrizioni particolari dettate dalle NTA del Piano Operativo Comunale (POC).
2. Sono classificabili come ATC tutte gli ambiti o porzioni di essi che nel POC saranno classificate come Zone Territoriali Omogenee (ZTO):

- 2.1. Porzioni di ZTO Eb (Territorio rurale aperto di bassa collina) gravate da Vincolo di cui agli Artt. 9 e 12 del Titolo III
- 2.2. Porzioni di ZTO rientranti nella casistica di cui art. 15 comma 2, punto B
- 2.3. ZTO Ea – AGRICOLA ORDINARIA DI ALTA COLLINA
- 2.4. ZTO ET1 – AGRICOLA BOSCATI DI TUTELA COMPRESA NELLA PERIMETRAZIONE DEL SIC "IT8040020 - Bosco di Montefusco Irpino";
- 2.5. ZTO ET4 – AGRICOLA ORDINARIA COMPRESA NEL CORRIDOIO ECOLOGICO PROVINCIALE
3. ZTO Tv (Ambito di Valorizzazione turistica)

Art.12 Ambiti di non Trasformabilità' (ATN)

1. Rientrano negli Ambiti di NON TRASFORMABILITÀ (ATN), gli ambiti o porzioni di essi la cui trasformazione è negata da Vincoli di cui al Titolo III.
2. Sono classificabili come ANT gli ambiti o porzioni di ambiti rientranti nelle seguenti perimetrazioni:
 - 2.1. Porzioni di ZTO rientranti nella casistica di cui all'art. 15 comma 2, punto A,
 - 2.2. Porzioni di ZTO rientranti nelle perimetrazioni delle Aree percorse dal fuoco fino alla data di scadenza del vincolo
 - 2.3. Porzioni di ZTO comprese nelle perimetrazioni di Rischio Idrogeologico così come graficamente definite nella TAV. PSC4
 - 2.4. Porzioni di ZTO rientranti nelle perimetrazioni di cui all'art.20 del Titolo III
 - 2.5. ZTO Et3 – agricola di protezione rientrante nella fascia di rispetto del crinale secondario locale (Montefusco - San Marco ai monti).

Art.13 Ambito di applicazione normativa del PSC

1. Il Piano Strutturale del PUC definisce prescrizioni e direttive per i seguenti Ambiti:
 - Centro Storico
 - Ambito urbano consolidato
 - Ambito urbano consolidato da riqualificare
 - Ambito a destinazione produttiva - commerciale - direzionale da riqualificare (PIP)
 - Ambito a destinazione produttiva - commerciale e industriale e direzionali
 - Territorio rurale aperto di alta collina
 - Territorio rurale aperto di bassa collina
2. Il PO recepisce i Piani di Settore e Attuativi vigenti alla data di adozione del PO stesso e, nella fattispecie:
 - Il Piano di Protezione civile
 - Il Piano degli Insediamenti Produttivi (PIP)
 - Il Piano di Recupero delle Zone Br
3. Fino all'approvazione del PSC, negli ambiti di cui al comma 1 non rientranti nelle perimetrazioni dei Piani urbanistici di cui al comma 2, si applicano le disposizioni strutturali, le prescrizioni e le direttive del POC di cui al Titolo III;
4. Negli ambiti compresi nei Piani Attuativi di cui al comma 2, si applicano le disposizioni strutturali derivanti da Leggi e regolamenti entrati in vigore successivamente alle date di approvazione dei suddetti Piani.

5. Gli interventi di trasformazione relativi ai restanti Ambiti verranno successivamente definiti in sede di PO, elaborato per porzioni di territorio comunale e contenente gli Atti di programmazione degli interventi di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 16/2004, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2.

TITOLO III - Disposizioni strutturali

Capo I - Disposizioni generali

Art.14 Prevalenza delle disposizioni di tutela e dei vincoli

1. L'utilizzo delle aree comprese negli Ambiti di trasformabilità è sempre subordinato alla stretta osservanza delle disposizioni di seguito elencate:
 - 1.1. delle disposizioni di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 e s.m.i. e delle misure regionali per le parti di territorio ricadenti nel perimetro del SIC - Sito di importanza comunitaria, denominato "IT8040020 - Bosco di Montefusco Irpino" (Art.13);
 - 1.2. delle leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, nonché della pianificazione dell'Autorità di Bacino (Art.14);
 - 1.3. delle disposizioni contenute all'art.94 del d.lgs. 03.04.2006 n.152, circa le aree di salvaguardia delle risorse idriche e di quelle che riguardano la tutela dei corsi d'acqua (Art.15);
 - 1.4. delle leggi e regolamenti vigenti in materia di Programmazione delle Attività di Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi (Art.16);
 - 1.5. delle leggi e regolamenti vigenti in materia di trasformazione o il mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ex R.D. n.3267/1923 (art.17);
 - 1.6. al rispetto di quanto previsto dal PTCP nelle aree ricadenti nei Corridoi ecologici provinciali (Art. 18);
 - 1.7. delle disposizioni contenute nel punto 1.7 dell'Allegato alla L.R. 14/82 e dal d.lgs. 42/2004 e s.m.i che riguardano la tutela dei corsi d'acqua principali e secondari (Art.19);
 - 1.8. delle disposizioni di cui al d.lgs. 22.01.2004, n.42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e dei vincoli apposti ai sensi del medesimo Codice o della disciplina previgente in materia di tutela dei Beni Culturali;

Art.15 Prevenzione del rischio geologico, sismico, idrogeologico e idraulico

1. Le attività edilizie e di trasformazione territoriale previste dal PUC dovranno essere attuate coerentemente con le conclusioni dello Studio geologico - tecnico redatto ai sensi della L.R. n.9/83 e s.m.i., nonché nel rispetto del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSCAI) dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.
 - 1.1. In caso di incoerenze tra le previsioni grafiche e normative del PUC e gli studi geologici, geosismici ed idrogeologici sopra richiamati, prevalgono le indicazioni e le prescrizioni di questi ultimi.
2. Nelle parti di territorio per le quali il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio Frana dell'Autorità di Bacino prevede una classe di rischio molto elevato (R4) o elevato (R3) oppure una classe di attenzione alta (A4) o medio - alta (A3), ovvero classi ad esse equivalenti, è inibita ogni nuova forma di edificazione.
 - 2.1. Fermo restante quanto innanzi, le aree potenzialmente edificabili così come definite dal PUC, individuate dallo Studio Geologico come frane, crolli, colate, ancorché quiescenti, potranno essere utilizzate per scopi edilizi qualora preventivamente indagate dal punto di vista geologico - geognostico - geosismico secondo le NTC di cui al DM 17/01/2018 pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20.02.2018 ed in vigore dal 22/03/2018. Qualora le suddette prove dovessero definire l'idoneità dei predetti siti si potranno intraprendere le attività edilizie ed urbanistiche previste dal PUC.

- 2.2. Fino all'approvazione del predetto Studio, da parte degli organi competenti, sono vietate tutte le attività edilizie, a meno delle sole attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 2.3. Per le aree che in virtù della loro attuale caratterizzazione urbanistica sono ricomprese in ambiti di Piano suscettibili di possibile trasformazione, la potenzialità edificatoria eventualmente esprimibile da dette aree potrà essere espressa su suoli ritenuti idonei sotto il profilo geosismico. In alternativa la suddetta potenzialità, o parte di essa, potrà essere trasferita su aree aventi idonee caratteristiche geosismiche, comunque ubicate negli ambiti urbani, secondo quanto disciplinato all'uopo dagli API e/o dai PUA.
3. La trasformazione o il mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ex R.D. n.3267/1923 sono subordinati alla preventiva autorizzazione, ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R. n.13 del 28.02.87 e dell'art.24 della L.R. n.11 del 07.05.96.
4. Per tutti i movimenti di terra che saranno effettuati nelle aree sottoposte al predetto vincolo idrogeologico deve essere richiesta l'autorizzazione di cui alla L.R. n. 11/96 artt. 23 e 24.

Art.16 Prevenzione del rischio idraulico - Rispetto dei corpi idrici

1. Ai fini della salvaguardia e del miglioramento della funzionalità ecologica del suolo e dei corpi idrici (superficiali e sotterranei) si prescrivono i seguenti indirizzi:
 - 1.1. Mantenimento e/o miglioramento delle condizioni morfologiche e delle fasce fluviali dei corsi d'acqua presenti, per il buon livello di qualità del corpo idrico e gestione del rischio di alluvioni attraverso:
 - 1.2. Conservazione e/o l'incremento della vegetazione riparia autoctona esistente;
 - 1.3. Ricostituzione, lungo le fasce dei corsi d'acqua, nelle zone umide e nelle zone di sorgenti, della vegetazione tipica di questi habitat;
 - 1.4. Aumento della fascia vegetazionale lungo i corsi d'acqua, con la messa a dimora di specie arboree ed arbustive autoctone per una profondità di almeno 10 metri;
 - 1.5. Riduzione nelle zone di pertinenza dei blocchi edilizi, delle sistemazioni artificializzate delle aree di pertinenza degli edifici che comportino l'impermeabilizzazione superficiale del suolo;
 - 1.6. Rispetto dell'indice di permeabilità del 50% della superficie totale, nel calcolo di tale percentuale possono essere computate le superfici delle coperture se per queste è previsto il recapito delle acque meteoriche negli strati superficiali del suolo;
 - 1.7. Ripristino e/o realizzazione di interventi per l'aumento della permeabilità dei suoli e della capacità di drenaggio artificiale e/o di sistemi di drenaggio sostenibile e dell'infiltrazione, in particolare il mantenimento nei parcheggi esterni e nelle zone di pertinenza dei manufatti edilizi, ove possibile, di una buona permeabilità del terreno, attraverso l'impiego di pavimentazioni drenanti, avendo comunque cura di adottare soluzioni idonee ad impedir la contaminazione della falda e predisponendo un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia, nel rispetto dei parametri imposti dal D.L.vo 152/06;
 - 1.8. utilizzo per le aree interessate dal transito veicolare, non da intendersi come sede stradale, di pavimentazioni permeabili con relativo drenaggio delle acque di pertinenza e convogliamento ad idoneo sistema di trattamento delle acque di pioggia, mediante l'impiego anche, se necessario di sistemi di separazione di olii e idrocarburi;

- 1.9. Nei nuovi insediamenti va prevista la realizzazione di sistemi per il risparmio della risorsa idrica, con particolare riferimento agli usi potabili, irrigui, industriali mediante l'utilizzo di dispositivi capaci di ridurre il consumo di acqua potabile, di consentire la raccolta delle acque meteoriche da superfici impermeabili, coperture e aree scoperte di pertinenza dei piazzali e parcheggi, previo trattamento di prima pioggia, convogliate, in serbatoi e/o cisterne e/o accumuli naturali anziché nei recapiti fognari. Il convogliamento delle acque dovrà essere finalizzato all'irrigazione del verde di pertinenza, alla pulizia degli spazi pertinenziali interni ed esterni, degli spazi interni delle abitazioni e/o degli insediamenti industriali, ai dispositivi di sistema antincendio. Realizzazione di sistemi di collegamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue di prima pioggia.
2. Ai sensi dell'art.94 del d.lgs. n.152/2006 è stabilito che, su proposta delle Autorità d'Ambito, le Regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.
- A. Zona di tutela assoluta.
- La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere un'estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri (10 m) di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
- B. Zona di rispetto.
- La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazione d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zone di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
- a. dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 - b. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - d. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche da piazzali e strade;
 - e. aree cimiteriali;
 - f. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - g. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative e quantitative della risorsa idrica;
 - h. gestioni di rifiuti;

- i. stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- j. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- k. pozzi perdenti;
- l. pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

C. Zone di protezione

In assenza della delimitazione regionale, nelle porzioni di territorio circostanti le risorse idriche sotterranee captate, è vietato in un raggio di duecento metri (200 m) dal punto di captazione o derivazione l'insediamento dei centri di pericolo e delle attività elencate dall'articolo 94, comma 4, del d.lgs. 03.04.2006, n.152.

3. In caso di incoerenze tra le previsioni grafiche e normative del PUC e gli studi geologici, geosismici ed idrogeologici sopra richiamati, prevalgono le indicazioni e le prescrizioni di questi ultimi.

Art.17 Aree percorse dal fuoco

1. Nei fondi censiti nel catasto delle aree percorse dal fuoco secondo le modalità previste dal Reg.to Reg.le per la Programmazione delle Attività di Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi, approvato con Delibera di g.R. n°1904/2007, si applicano le norme previste dall'art. 10 dalla Legge quadro n°353/2000 e s.m.i., qui riportante:
 - 1.1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni.
 - 1.2. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.
 - 1.3. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto
 - 1.4. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
 - 1.5. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
 - 1.6. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e

non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

- 1.7. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (ora art. 44, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 380 del 2001 - n.d.a.). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
- 1.8. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio.
- 1.9. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.
- 1.10. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.
- 1.11.8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

Art.18 Corsi d'acqua

1. Per i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11.12.1934, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int. in materia di vincolo autorizzativo.
2. Ai sensi del punto 1.7 del Titolo III dell'Allegato I alla L.R. 14/82, lungo i corsi d'acqua a scarsa portata per una fascia di profondità del limite del demanio di m.10, sono consentiti:
 - 2.1. per gli edifici rurali, ad uso residenziale e non (purché stabilmente utilizzati per la conduzione del fondo agricolo da proprietari coltivatori diretti, da proprietari conduttori in economia, da imprenditori agricoli a titolo principale, da coloni, affittuari o mezzadri), interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia con aumenti di volume non superiori al 10% di quello preesistente, per sistemazioni igieniche e tecniche, purché tali interventi avvengano sul lato opposto a quello del corso d'acqua da salvaguardare.
3. Sono inoltre consentite lungo i corsi d'acqua:
 - 3.1. il completamento delle opere pubbliche in corso;
 - 3.2. la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici;
 - 3.3. l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte e la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse, con le tecniche e le tecnologie di cui all'Allegato tecnico del Regolamento per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel territorio della regione Campania

approvato con il DPGR n° 574 del 22 luglio 2002 e s.m.i.;

4. Vanno infine incentivati:
 - 4.1. La delocalizzazione delle aree produttive esistenti;
 - 4.2. L'adeguamento funzionale e tecnologico delle attività produttive esistenti non delocalizzabili;

Art.19 Distanza di rispetto cimiteriale

1. Nelle aree ricadenti nella fascia di metri 100 dal perimetro del cimitero non sono ammesse nuove costruzioni a meno delle attrezzature cimiteriali.
2. La zonizzazione delle aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale definisce la continuità delle destinazioni d'uso previgenti al PUC.
3. Per gli edifici esistenti, ricadenti all'interno della fascia di rispetto, ai sensi dell'art.28 della Legge 01/08/2002, n.166, sono consentiti interventi di recupero, ovvero funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e cambi di destinazione d'uso, oltre agli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.
4. E' comunque consentita la realizzazione di strade, parcheggi ed opere urbanizzative, nonché sistemazioni temporanee in caso di calamità naturali.

Art.20 Beni vincolati ai sensi dell'art.136 del dlgs 42/04 - Codice dei BB.CC.

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo articolo per il loro notevole interesse pubblico:
 - a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
 - b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
 - c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico;
 - d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
2. Gli interventi nelle aree individuate sono subordinati all'autorizzazione della Soprintendenza per i beni architettonici per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Caserta e Benevento ed alla Commissione Comunale Integrata secondo gli indici ed i parametri di Zona.
3. Gli immobili sottoposti alle limitazioni di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.e i., Parte terza Titolo I, Capo II, art. 136 nonché i cespiti immobiliari di primario interesse storico architettonico, edificati e non, sono oggetto di specifica rappresentazione cartografica. Gli interventi sono disciplinati come segue:
 - 3.1. per interventi concernenti beni di interesse culturale e appartenenti al demanio pubblico, in conseguenza di specifica dichiarazione, è ammesso solo intervento di restauro, su progetto idoneo autorizzato dalla competente Soprintendenza ai BB.AA.
 - 3.2. per interventi concernenti beni di interesse culturale in conseguenza di specifica dichiarazione, di proprietà privata, è ammesso solo intervento di restauro, sulla base di progetto indirizzato ed autorizzato dalla competente Soprintendenza ai BB.AA., concernente anche la modalità di utilizzazione funzionale. In questa tipologia di intervento sono consentite le modifiche di destinazione d'uso ivi comprese le attività di servizio, commerciali o ricettive;

- 3.3. per interventi su beni di proprietà privata, riconosciute di rilevante interesse architettonico, è ammesso intervento di Restauro o risanamento conservativo, sulla base di progetto autorizzato dalla competente Soprintendenza;
- 3.4. è sempre consentita la manutenzione ordinaria.
- 3.5. Le operazioni di manutenzione straordinaria vanno inglobate nell'intervento di restauro o risanamento conservativo.
- 3.6. -il progetto va documentato con il rilievo, l'analisi storico morfologica dell'unità edilizia e dell'area di pertinenza della stessa. Valgono le limitazioni all'intervento sancite dal Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.e i.
- 3.7. Sulla base del rilievo, la Soprintendenza può o recepire il progetto di intervento o prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare danni al patrimonio architettonico.

Art.21 Classificazione delle infrastrutture stradali

1. Le aree delle infrastrutture stradali comprendono le sedi stradali esistenti e di progetto, con le relative fasce di pertinenza e fasce di rispetto, così come definite e classificate dal D.Lgs 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (NCS) e successive modifiche ed integrazioni, dalle Direttive del Ministero Lavori pubblici del 24.6.1995 per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico, dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e dal DM Infrastrutture e trasporti n. 5/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le norme del presente articolo sono da considerarsi a carattere cogente per le strade di nuova realizzazione e, ove possibile, un obiettivo da raggiungere per le strade esistenti nell'ambito degli interventi di attuazione del PUC e del Piano Urbano del Traffico.
3. Le infrastrutture stradali, conformemente ai contenuti normativi dei Decreti di cui al comma 1 del presente articolo, presenti nel territorio comunale nonché quelle previste dal PUC, sono classificate come:
 - C) Strada extraurbana secondaria Provinciale
 - E) Strada urbana di quartiere
 - F) Strada locale extraurbana
 - F-bis) Strade ciclopedonali
4. La distinzione fra ambito urbano ed extraurbano fa riferimento alle aree comprese rispettivamente all'interno o fuori dei centri abitati, ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. 285/1992, Codice della strada.
 - 4.1. Tutte le infrastrutture stradali esistenti e di progetto interne alla perimetrazione di centro abitato di cui al comma precedente, sono classificate come Categoria E.

Art.22 Fasce di arretramento delle infrastrutture stradali

1. Per le fasce di arretramento delle infrastrutture stradali si rinvia all'applicazione del d.lgs. n.285 del 30/04/1992 e s.m.i. e del DPR n.495 del 19/12/1992 e s.m.i., come da tabelle di seguito riportate, nonché della Circolare 29/12/1997 n. 6709/97 (G.U. n.38 del 16/12/1998).
2. Alle categorie stradali di cui all'art. 15, corrispondono fasce di protezione, costituite da una striscia di terreno, interna al confine stradale. Esse costituiscono parte integrante della strada, da utilizzare solo per la realizzazione di altre componenti, quali: banchine, corsie di emergenza, marciapiedi, fasce di sosta laterale, margine esterno ed interno, fermate dei mezzi pubblici, opere di ambientazione stradale

finalizzate alla riduzione e alla mitigazione dell'impatto ambientale. Le fasce di pertinenza sono, dunque, destinate alla definizione progettuale esecutiva delle nuove infrastrutture stradali e al futuro ampliamento o adeguamento di quelle esistenti.

3. Tutte le strade carrabili esistenti e di progetto, eccetto le strade extraurbane secondarie e locali fuori del centro abitato, devono essere dotate di una porzione di spazio riservato alla mobilità pedonale per ogni senso di marcia, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti protetta, costituita da marciapiedi o banchine.
 - 3.1. Le indicazioni planimetriche delle infrastrutture stradali di progetto sono da intendersi comprensive delle fasce di protezione.
 - 3.2. I marciapiedi di norma non devono avere una larghezza inferiore a m. 1.20.
 - 3.3. La larghezza dei marciapiedi va considerata al netto sia di strisce erbose o di alberature, sia di occupazioni di suolo impegnate da edicole di giornali, cabine telefoniche, e attrezzature assimilabili.
 - 3.4. Le banchine non possono essere inferiori a m. 0,50. Per le ulteriori specifiche funzionali e dimensionali si rinvia al Piano Urbano del Traffico.

Art.23 Fasce di rispetto delle infrastrutture stradali

1. Le fasce di rispetto individuano le distanze minime a protezione del nastro stradale dall'edificazione e coincidono, dunque, con le aree esterne al confine stradale, finalizzate alla eliminazione o riduzione dell'impatto ambientale e sono riservate ai futuri ampliamenti.
2. L'ampiezza di tali fasce, ovvero le distanze da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni e ricostruzioni e negli ampliamenti fronteggianti le strade, secondo quanto stabilito dal NCS (artt.16, 17 e 18 del D.Lgs n. 285/1992) e dal Regolamento di attuazione (artt. 26, 27 e 28 del DPR n. 495 del 1992) non potranno essere inferiori a:
 - 2.1. FUORI DEL CENTRO URBANO:

Strade di Categoria C	m 30
Strade di Categoria F	m 20

 - 2.1.1. All'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle **nuove costruzioni**, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

Strade di Categoria C	m 10
Strade di Categoria F - Fbis	m 5
 - 2.1.2. Le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni di **muri e recinzioni**, non dovranno essere inferiore a:

Strade di Categoria C, F e Fbis	m 3
---------------------------------	-----
 - 2.1.3. La distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun Categoria di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m:

- 2.1.4. La distanza dal confine stradale da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m;
- 2.1.5. La distanza dal confine stradale, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, nonché strade siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo va calcolata nel seguente modo:
- a. per altezza inferiore ad 1 m dal terreno distanza = 1 m.
 - b. per altezza superiore ad 1 m dal terreno distanza = 3 m
- 2.2. NEL CENTRO URBANO:
- 2.2.1. In assenza di strumentazione esecutiva vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni non dovranno essere inferiore a:
- | | |
|-----------------------|-----|
| Strade di Categoria E | m 5 |
|-----------------------|-----|
- 2.2.2. In assenza di strumentazione esecutiva vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni di muri e recinzioni non dovranno essere inferiore a:
- | | |
|-----------------------|-----|
| Strade di Categoria E | m 2 |
|-----------------------|-----|
- 2.2.3. In assenza di strumentazione esecutiva vigente, nel caso in cui l'edificazione a lato di strade di Categoria E, determini un allineamento prevalente, la distanza dei nuovi fabbricati sarà determinata su tale allineamento preordinato.
3. Le strade di Categoria E di nuova costruzione devono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada.
4. Per le strade di Categoria E, urbane di quartiere e locali, sia in ambito urbano che extraurbano, per le fasce di rispetto comprese all'interno di strumenti urbanistici esecutivi, sono ammesse distanze minori dell'edificazione dal nastro stradale, purché sia fornita in tale sede un'approfondita documentazione tecnica e progettuale che giustifichi l'istanza di deroga e dimostri che la funzionalità della strada e le relative condizioni di sicurezza e sostenibilità ambientali non siano compromesse.
5. Per tutte le Categorie di strade, sia in ambito urbano che extraurbano, in corrispondenza delle intersezioni stradali a raso, si deve aggiungere, oltre alla larghezza della fascia di rispetto sopracitata, l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza, misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia il doppio delle distanze stabilite dal regolamento secondo la Categoria di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi dei due lati.
6. All'interno delle fasce di rispetto le piantagioni, le recinzioni e gli eventuali manufatti dovranno essere realizzati in conformità con le disposizioni del Nuovo Codice della Strada, in modo da non ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a garantire la sicurezza della circolazione.
7. Sulle costruzioni esistenti all'interno delle fasce di rispetto sono ammessi esclusivamente gli interventi di MO, MS, RE, RC; sono inoltre ammessi ampliamenti, ove consentiti dalle norme delle diverse componenti di PUC, sui fronti non prospicienti l'asse della infrastruttura viaria.
8. In tutte le fasce di rispetto destinate alle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, è vietato ogni altro Categoria di intervento, fatta eccezione per quelle relative alla realizzazione di:

- a. sistemazioni a giardino;
 - b. parcheggi scoperti con esclusione di qualsiasi edificio;
 - c. reti idriche, fognanti, telefoniche ed elettriche;
 - d. canalizzazioni irrigue;
 - e. pozzi;
 - f. metanodotti, gasdotti, ecc.;
 - g. strade a servizio dell'edificazione prevista all'esterno delle fasce di rispetto stradale;
 - h. strade di raccordo dei vari sbocchi viari;
 - i. strade a servizio delle varie opere consentite in dette fasce;
 - j. strade sovrappassanti o sottopassanti le sedi stradali protette dalle fasce di rispetto;
 - k. impianti per la distribuzione dei carburanti e stazioni di servizio.
9. Si riconosce alle aree rientranti nel perimetro delle fasce di rispetto, indipendentemente dalla Zona Territoriale Omogenea (ZTO) di appartenenza, una capacità di utilizzazione edificatoria pari a quella delle aree omogenee limitrofe.
- 9.1. Tali aree non sono utilizzabili per la definizione della superficie coperta.
 - 9.2. Nel caso di utilizzazione delle volumetrie relative, le aree inedificabili saranno cedute al demanio comunale, e saranno destinate a standard di spazi pubblici per il verde ed il parcheggio, aggiuntive a quelle già individuate.
10. In caso di difformità fra quanto indicato dalla cartografia di PUC e le norme del presente articolo, prevale la prescrizione che prevede una distanza maggiore.
11. Nel caso di esproprio di edificio di abitazione o per attività lavorativa per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità o di loro ampliamenti e potenziamenti, ovvero nel caso in cui tali opere incidano sui suoi requisiti di abitabilità o producano un'incompatibilità ambientale, può essere consentita la demolizione e ricostruzione di uno o più edifici di Superficie lorda di pavimento pari a quella esistente incrementata del 10% ma con le stesse destinazioni d'uso. La ricostruzione potrà avvenire su aree adiacenti appartenenti allo stesso proprietario, purché non destinate a spazi pubblici ovvero su altra area di proprietà comunale o di terzi individuata per tale rilocalizzazione o su altra area dislocata all'interno del territorio comunale di proprietà dell'espropriando, tramite variante di PUC, qualora l'Amministrazione Comunale rilevi motivazioni di ordine socio-economico.
12. Le superfici dei fondi ricadenti all'interno di tali fasce di rispetto concorrono al calcolo della Superficie territoriale (ST) nel caso di intervento indiretto e della Superficie Fondiaria (SF) nel caso di intervento diretto.

Art.24 Aree e percorsi pedonali e ciclabili

1. Le aree ed i percorsi pedonali e ciclabili devono rispondere alle indicazioni del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285/1992) e delle normative specifiche di riferimento (legge 208/1991; Circolare Ministero Aree urbane 432/1993; DPR 503/1996; legge 366/1998; DM Lavori pubblici 557/1999).
2. **PERCORSI PEDONALI:**
 - 2.1. La sezione dei percorsi pedonali, ivi compresi i marciapiedi stradali, non deve essere inferiore a m. 1,50 e le dimensioni devono rispettare le indicazioni date nell'art. 4, punto 3, del DM Infrastrutture e trasporti 5/2001. I percorsi pedonali, qualora siano affiancati a carreggiate stradali, devono essere

- separati da queste da elementi fisici in rilievo o da un opportuno dislivello. In questa seconda eventualità, i percorsi devono essere adeguatamente raccordati nei punti di attraversamento delle carreggiate e in corrispondenza delle aree di sosta e di fermata.
- 2.2. Negli attraversamenti carrabili del percorso pedonale, oltre a garantire la continuità plano-altimetrica delle superfici, si deve assicurare la segnalazione di attraversamento mediante gli appositi segnalatori acustico-visivi, garantendo comunque un'adeguata visibilità del veicolo in manovra verso il percorso pedonale.
 3. **PERCORSI CICLABILI:**
 - 3.1. Nel Centro Urbano, i percorsi ciclabili potranno essere realizzati nelle sedi viarie esistenti, marciapiedi compresi, oppure nell'ambito di interventi di riqualificazione della viabilità urbana, nonché nelle aree destinate a servizi urbani e di quartiere. In ogni caso, i percorsi ciclabili devono essere separati dai percorsi pedonali e le interferenze devono essere opportunamente segnalate.
 - 3.2. I progetti degli itinerari ciclabili, che prevedano anche, ove necessario, la riqualificazione dello spazio stradale circostante devono considerare e prevedere adeguate soluzioni per favorire la sicurezza della mobilità ciclistica nei punti di maggior conflitto con i pedoni e i veicoli a motore (intersezioni, accessi a nodi attrattivi, ecc.).
 - 3.3. Le piste ciclabili previste in adiacenza a nuovi tratti di viabilità dovranno essere realizzate, ove possibile, su sede propria. Esse potranno essere realizzate contestualmente agli stessi, all'interno delle fasce di rispetto e/o di ambientazione e in modo compatibile agli interventi di ambientazione.
 - 3.4. Nelle aree in cui non è possibile individuare sedi viabili proprie, i percorsi ciclabili devono essere, ove possibile, adeguatamente protetti e separati dai pedoni e dal traffico veicolare.
 - 3.5. Nei casi di attraversamenti carrabili della pista ciclabile, oltre a garantire la continuità plano-altimetrica delle superfici, si dovrà assicurare le segnalazioni di attraversamento mediante appositi segnali, garantendo comunque un'adeguata visibilità dal veicolo in manovra verso la pista ciclabile. Negli attraversamenti a raso su intersezioni ad uso promiscuo con i veicoli a motore e con i pedoni, le piste ciclabili su corsia riservata devono, in genere, affiancarsi al lato interno di quelli pedonali.
 - 3.6. In sede di progettazione delle infrastrutture della mobilità e di pianificazione urbanistica attuativa è fatto obbligo di progettare e realizzare, nelle fasce di pertinenza della viabilità esistente e di progetto e negli spazi pubblici, un'adeguata rete di percorsi pedonali e ciclabili.
 4. Le superfici dei fondi ricadenti all'interno di tali fasce di rispetto concorrono al calcolo della Superficie territoriale (ST) nel caso di intervento indiretto e della Superficie Fondiaria (SF) nel caso di intervento diretto.

Art.25 Impianti per la distribuzione di carburanti

1. Ai sensi dell'art.17 della L.R. 8/2013, gli impianti di distribuzione di carburanti sono autorizzati, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge, nelle zone omogenee previste dagli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione delle zone A.
2. Il Comune può riservare aree pubbliche all'installazione di impianti e stabilire i criteri per la loro assegnazione, previa pubblicazione di bandi di gara e secondo modalità che garantiscono la partecipazione di tutti gli interessati.

3. I Comuni individuano indici di edificabilità, criteri e parametri necessari per la realizzazione di adeguati servizi all'autoveicolo e all'automobilista, previsti nell'articolo 12 della L.R. 8/2013;
4. Il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione provvisoria di impianti per la distribuzione dei carburanti è subordinato alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione.

Art.26 Impianti tecnologici - Disposizioni e Distanze di rispetto

1. Ai sensi del Punto 1.2. (Condizioni ambientali e zone di rispetto) dell'Allegato 4 – Decreto Ministeriale del 4/2/1977, per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto. L'ampiezza non potrà essere inferiore ai 100 metri.
 - 1.1. Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suddetta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi.
 - 1.2. Nella suddetta fascia di rispetto, vanno mantenute le destinazioni d'uso esistenti alla data di adozione del PUC.
2. Fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità prescritti dal D.P.C.M. 8 Luglio 2003, la distanza da osservare dagli elettrodotti per i fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza prolungati è calcolata secondo quanto disposto dal D.M. 29.05.2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" - G.U. n.160 del 05.07.2008 - Suppl. Ordinario n.160.
3. Nel caso di linee esistenti, al fine di garantire adeguata tutela preventiva ai soggetti più esposti, il Comune può pretendere l'adozione di specifici piani di risanamento ambientale, previo accordo di programma con gli Enti interessati, per definire l'interramento degli elettrodotti esistenti in aree sensibili, ove siano presenti servizi pubblici, verde pubblico, insediamenti residenziali.
4. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Art.27 Uso dell'energia da fonti rinnovabili

1. Ai sensi dell'art.11 del DLgs 3 marzo 2011 n°28, i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, devono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3. Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all'Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all'allegato 3.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.
3. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

4. I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come zona A dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. I progetti medesimi non rientrano fra quelli sottoposti al parere consultivo della commissione edilizia eventualmente istituita dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Art.28 Reti e Impianti radiotelevisivi e della telefonia mobile

1. Ai fini delle presenti norme, fatte salve le definizioni della normativa nazionale o regionale, valgono le seguenti definizioni:
 - a) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: trasmettitori o ricevitori, comprese le apparecchiature accessorie, necessari ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
 - b) impianto fisso per telefonia mobile: stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
 - c) impianto fisso per radiodiffusione: stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva e radiofonica.
2. Le stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, gli impianti fissi per telefonia mobile e gli impianti fissi per la radiodiffusione, fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, devono garantire il rispetto dei limiti di esposizione dettati dal DM 10/09/1998 n°381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana - GU Serie Generale n.257 del 03-11-1998).
3. Nel caso di stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, di impianti fissi per telefonia mobile e di impianti fissi per la radiodiffusione esistenti che non garantiscono i limiti di esposizione, i titolari degli impianti devono provvedere ad azioni di risanamento.
4. Le nuove stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, gli impianti fissi per telefonia mobile e gli impianti fissi per la radiodiffusione, possono essere realizzati nelle aree idonee ad ospitare tali impianti individuate nel "Piano comunale per gli impianti radiotelevisivi e della telefonia mobile", da redigere a cura del Comune e che dovrà raccordarsi, in particolare per quanto riguarda i campi elettromagnetici, con le determinazioni di cui all'art. 56, comma 1.
 - 4.1. Nel caso di stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, di impianti fissi per telefonia mobile e di impianti fissi per la radiodiffusione esistenti localizzati in aree non identificate come idonee dal Piano comunale di cui al precedente comma 4, questi devono essere rilocalizzati o modificati, secondo le procedure di accordo con i gestori e gli incentivi definiti dal Piano stesso, che definirà anche i criteri generali per ridurre l'impatto sull'ambiente, il paesaggio ed i singoli beni storico architettonici.
5. Nelle aree destinate ad edilizia scolastica di ogni grado, attrezzature pubbliche, parchi gioco, verde attrezzato, nonché nelle aree comprese nella perimetrazione del SIC "IT8040020 - Bosco di Montefusco

Irpino", è vietata la realizzazione di elettrodotti o l'installazione di antenne e impianti per la comunicazione.

Art.29 Riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas Radon

1. La Regione Campania assicura il più alto livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all'attività dei radionuclidi di matrice ambientale, configurate da concentrazioni di gas radon negli edifici residenziali e non residenziali e fissa livelli limite di esposizione al gas radon per le nuove costruzioni e per quelle oggetto di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria e coerenti azioni di monitoraggio e risanamento per gli edifici esistenti non destinati alla residenza.
 - 1.1. Fino all'approvazione del Piano Regionale Radon e agli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 2, comma 5 della L.R. 13/2019, e salvo limiti di concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero limiti specifici per particolari attività di lavoro, per le nuove costruzioni e per quelle oggetto di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, eccetto i vani tecnici isolati o a servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell'immobile interessato, non può superare la media annua di 200 Becquerel per metro cubo (Bq/m³), misurato con strumentazione passiva e attiva.
 - 1.2. Il progetto edilizio per le nuove costruzioni deve contenere i dati necessari a dimostrare la bassa probabilità di accumulo di radon nei locali dell'edificio ed in particolare una relazione tecnica dettagliata contenente:
 - a) a) indicazioni sulla tipologia di suolo e sottosuolo;
 - b) b) indicazioni sui materiali impiegati per la costruzione;
 - c) soluzioni tecniche adeguate, in relazione alle tipologie di suolo e di materiali impiegati per la costruzione, idonee ad evitare l'accumulo di gas radon nei diversi locali.
 - 1.3. Entro e non oltre sei mesi dal deposito della segnalazione certificata presentata ai fini della agibilità devono essere avviate su ogni locale della nuova costruzione le misurazioni del livello di concentrazione, con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. della L.R. 13/2019.
 - 1.4. Le caratteristiche tecniche derivanti dalla relazione di cui al comma 1.2 devono essere mantenute in caso di successivi interventi edilizi.
2. Fino all'approvazione del Piano regionale radon e agli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali e salvo limiti di concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero limiti specifici previsti per particolari attività di lavoro, per gli edifici esistenti, definiti dalle lettere a) e b), sono fissati i livelli limite di riferimento, misurati con un valore medio di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale:
 - a) per gli edifici strategici di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, n. 29581 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e destinati all'istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell'immobile interessato, non può superare i 300 Bq/m³, misurato con strumentazione passiva e attiva;

- b) per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi da quelli di cui alla lettera a) e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/m³, misurato con strumentazione passiva.
- 2.1. Gli esercenti attività di cui al punto b) comma 2, provvedono, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere su base annuale suddivisa in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) ovvero in più misure la cui somma sia pari ad un anno e a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al Comune interessato e ad ARPA Campania della ASL di riferimento. In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.
- 2.2. Qualora all'esito delle misurazioni previste dal comma 2.1, il livello di concentrazione dovesse risultare superiore al limite fissato dal comma 2.1, il proprietario dell'immobile presenta al Comune interessato, entro e non oltre sessanta giorni, un piano di risanamento al quale siano allegati tutti i contenuti formali e sostanziali per la realizzazione delle opere previste, con relativa proposta di crono-programma di realizzazione delle opere le cui previsioni non potranno superare un anno. Il piano di risanamento è approvato dal Comune entro e non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, previa richiesta di esame e parere alla ASL competente.
- 2.3. Tranne il caso in cui è previsto il rilascio del permesso di costruire, decorsi sessanta giorni dalla presentazione del piano di risanamento, senza che l'autorità comunale abbia notificato osservazioni, ovvero senza che abbia inibito con provvedimento espresso la realizzazione degli interventi di risanamento, il proprietario dell'immobile deve avviare l'esecuzione delle opere previste, con le modalità e i termini contenuti nella stessa proposta di piano di risanamento presentata, purchè compatibili con quelli previsti dalla presente legge e dalla normativa in vigore. In ogni caso la realizzazione delle opere deve avvenire osservando le prescrizioni previste dai commi 2.4, 2.5, 2.6, e 2.7.
- 2.4. Le opere previste dal piano di risanamento, approvato con il procedimento di cui ai commi 2.1 e 2.2, devono essere concluse nel termine indicato dall'autorità comunale con lo stesso atto di approvazione, e comunque in un termine non superiore a quello previsto dal comma 3, salvo proroga per un tempo non superiore a ulteriori sei mesi per comprovati motivi oggettivi.
- 2.5. Terminati i lavori previsti dal piano di risanamento, il proprietario dell'immobile effettua le nuove misurazioni di concentrazione di attività di gas radon su base annuale suddivisa in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e dichiara al Comune, con relazione sottoscritta da un tecnico abilitato alle misurazioni di attività radon che ne acquisisce la responsabilità, il rispetto dei limiti previsti dalla presente legge.
- 2.6. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di risanamento dichiarate nel relativo piano presentato, determina la sospensione della certificazione di agibilità per dettato di legge. La sospensione della certificazione di agibilità può essere revocata solo con provvedimento espresso,

dopo puntuali verifiche sull'osservanza dei livelli di concentrazione annuale di attività di gas radon e in ogni caso dopo l'espletamento di tutte le attività consequenziali tecnico-amministrative stabilite dall'ordinamento statale in materia di agibilità.

- 2.7. Se il proprietario dell'immobile è lo stesso Comune, il soggetto passivo degli obblighi derivanti dalla presente legge è il dirigente con l'incarico di datore di lavoro dello stesso ente.
3. I Comuni, in forma singola od associata, predispongono progetti di recupero e di risanamento degli edifici già esistenti individuati come a rischio ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b) della L.R. n°13/2019, qui riportate al punto c) del comma 1.2, nel rispetto dei criteri, delle prescrizioni e delle modalità di cui al comma 3, lettera c), del medesimo articolo.

Art.30 Politiche a favore del superamento degli handicap

1. Nel territorio comunale tutti gli interventi di trasformazione devono conformarsi a quanto previsto:
 - 1.1. dalla L.R. 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"
 - 1.2. Dal DM LLPP 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche);
 - 1.3. dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);

Art.31 Strutture ricettive e vincolo di destinazione turistica

1. Le strutture ricettive di cui all'art.6 della L. 17.05.1983 n.217 sono sottoposte a vincolo permanente di destinazione d'uso per attività turistiche ai sensi dell'art.4 della L.R. 28.11.2000 n.16.
2. Per le procedure di svincolo si applicano le disposizioni di cui all'art.5 della predetta L.R. 28.11.2000;

Art.32 Territorio Rurale Aperto - Norme Generali

1. Nel territorio rurale aperto è fatto obbligo di:
 - 1.1. finalizzare, nelle aree boschive caratterizzate da specie non autoctone introdotte a seguito d'impianto artificiale, tutti gli interventi ordinari e straordinari di manutenzione alla ricostituzione della coltre vegetativa originaria;
 - 1.2. mantenere i ciglionamenti, le scarpate, i muri a secco e le altre tare delle superfici private e pubbliche garantendo la presenza di una composizione floristica eterogenea, senza l'uso dei diserbanti, di pirodiserbo e di altri presidi chimici, e, laddove praticabile è consentita, praticando la semina su sododi colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica;
 - 1.3. limitare nelle attività agricole l'uso di prodotti chimici secondo i principi della lotta guidata e prevedere, per quanto possibile, l'uso di metodi di produzione biologici.
2. La trasformazione o il mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ex R.D. n.3267/1923 sono subordinati alla preventiva autorizzazione, ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R. n.13 del 28.02.87 e dell'art.24 della L.R. n.11 del 07.05.96.
 - 2.1. Per tutti i movimenti di terra che saranno effettuati nelle aree sottoposte al predetto vincolo idrogeologico deve essere richiesta l'autorizzazione di cui alla L.R. n. 11/96 artt. 23 e 24.

3. Le attività di trasformazione in detto ambito è regolata dalle norme contenute nel punto 1.8 - Zone agricole del Titolo III - Direttive e Parametri di Pianificazione dlle L.r. 14/1982 con le limitazioni strutturali di cui all'art. 33 del Titolo III.
4. Nel territorio rurale aperto (Zone boschive), ai sensi dell'art. 28 del PTCP, al fine di perseguire l'obiettivo di ricostruzione del patrimonio boschivo, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
5. Tutte le opere pubbliche e private ricadenti nell'Ambito Territorio aperto di Alta collina dovranno essere realizzate secondo tecniche di ingegneria naturalistica, come previste dal Regolamento di cui alla DPGRC n. 574 del 22/07/2002 e sm.i. . L'uso di tecnologie e materiali diversi è consentito solo in caso di impossibilità tecnica di fare ricorso ad esse dimostrata e certificata mediante dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato.
6. All'interno dell'Ambito TERRITORIO RURALE APERTO, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso, come definite dall'art.36:
 - 6.1. Abitazioni agricole il cui uso è riservato ai soggetti aventi i requisiti di cui al Titolo III L.R. n. 14/82 cioè coltivatori diretti proprietari e proprietari conduttori in economia, ovvero proprietari concedenti ed affittuari o mezzadri considerati imprenditori agricoli a titolo principale. L'uso comprende oltre agli spazi abitativi veri e propri anche gli spazi accessori e di servizio (rimesse, cantine, piccoli depositi, ecc.). Si considerano tali anche gli edifici colonici posti in zone agricole ma recuperati o recuperabili ad uso di civile abitazione o ad altri usi compatibili, e abitazioni sparse destinate ad uso civile antecedentemente alla data di adozione del PUC e/o autorizzate ai sensi della Legge 47/85.
 - 6.2. Fabbricati di servizio, aziendali o interaziendali, pertinenze agricole, quali depositi di attrezzi e di materiali connessi con l'esercizio dell'attività agricola, rimesse per macchine agricole, ed analoghe costruzioni assimilabili, al servizio di aziende singole od associate. Comprende anche piccoli ricoveri per allevamento zootecnico, di dimensione non superiore a 100 mq se per bovini o equini, 50 mq se per animali di bassa corte, 30 mq se per suini.
 - 6.3. Serre con strutture provvisorie e strutture fisse per floricoltura, florovivaismo e orticoltura intensive di tipo aziendale.
 - 6.4. Allevamenti zootecnici di dimensione superiore a quella prevista dal precedente punto 9.3, aventi carattere aziendale o interaziendale o industriale (allevamenti zootecnici di pennuti, animali da pelliccia, bovini, equini, suini, di cani, canili, attività di ricovero e addestramento animali, compresi i maneggi ecc.). Sono compresi nell'uso anche gli edifici di servizio, depositi, uffici ed eventuali alloggi per il personale, per questi ultimi sino ad occupare una S.U.L. massima complessiva di 200 mq.
 - 6.5. Impianti tecnici al servizio delle aziende e del territorio agricolo, quali strutture per impianti tecnici e tecnologici quali silos, depositi, serbatoi, rimesse ed officine per macchine agricole, etc., non appartenenti ad una specifica azienda agricola;
 - 6.6. Opere di trasformazione del territorio agricolo, quali movimenti di terra, sbancamenti a fini colturali, scavi, perforazioni di pozzi, ecc., finalizzate all'attività agricola ma eccedenti le normali operazioni agronomiche;

- 6.7. Attività ricettive di agriturismo, come definite dalla legislazione nazionale e regionale limitatamente, per gli usi di tipo abitativo e ricettivo, agli edifici esistenti sul fondo, con caratteristiche funzionali e compatibili a tali usi.
7. Nel territorio rurale aperto, compatibilmente con le norme gerarchicamente sopraordinate non derogabili, non è consentito:
- 7.1. introdurre organismi animali o vegetali geneticamente modificati fatta eccezione per le finalità connesse alla ricerca scientifica di base;
 - 7.2. esercitare attività agricole che non rispettino le buone pratiche agricole come definite dalla legislazione comunitaria e nazionale vigente;
 - 7.3. l'allevamento degli animali al disotto dei livelli minimi di benessere fissati dalla normativa vigente;
 - 7.4. smaltire sul suolo reflui zootecnici, o di altre lavorazioni, nelle "aree ad elevata naturalità" e nelle zone limitrofe per una fascia di almeno 300 ml
 - 7.5. praticare sistemi di coltivazione o di allevamento che comportino alterazioni significative del paesaggio agrario dominante nella macroarea di riferimento (cromatismi, trame degli appezzamenti tracciate da siepi o filari arborei, alberature degli appezzamenti ecc.);
 - 7.6. modificare le tipologie tipiche delle sistemazioni idrauliche agrarie delle superfici dell'ambito territoriale (sistemazioni a rittochino o cavalca poggio; porche, capezzagne ecc.);
 - 7.7. alterare l'architettura tipica dei fontanili e degli abbeveratoi, anche se in disuso; nel loro intorno, in via transitoria, è vietata qualsiasi opera di trasformazione,
 - 7.8. modificare opere di irrigazione, manufatti idraulici e di bonifica in disuso (canali irrigui, canali di bonifica, sistemazioni di fossi in pietra, pozzi, depositi d'acqua di molini, vasche di frantoi, piccoli invasi);
 - 7.9. trasformare relitti di tratturi, sentieri, strade vicinali usate per il trasporto animale, e altri elementi o tracciati visibili della viabilità rurale precedente alla meccanizzazione dei trasporti agricoli, nonché tutte quelle aree destinate allo stoccaggio dei prodotti agricoli con caratteristiche tipiche della zona (pavimentazioni e/o delimitazioni in pietra, tufo ecc.);
 - 7.10. eliminare o modificare la vegetazione arbustiva ed arborea delimitante i campi;
 - 7.11. abbattere alberi con un'età stimata superiore a cento anni;
 - 7.12. realizzare con essenze vegetali non autoctone l'imboschimento di superfici agricole, la ricostituzione di boschi e l'imboschimento di tare o superfici pubbliche (scarpate di strade ecc.);
- delimitare i campi con chiudende costituite da reti a maglia. Le uniche chiudende ammesse dovranno essere costituite da filo zincato liscio disposto in più ordini con una distanza dal suolo tale da consentire il libero transito della fauna selvatica della zona;

Art.33 Piano di sviluppo aziendale

1. Ai sensi dell'art.41 del PTCP vigente, l'edificabilità del territorio rurale deve essere strettamente funzionale all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e alle esigenze insediative degli operatori del settore connesse con la conduzione dei fondi. L'edificabilità rurale deve essere determinata e rapportata all'effettivo uso agricolo dei suoli, alla loro estensione catastale ed alla capacità produttiva prevista, come comprovate da un Piano di Sviluppo Aziendale redatto ed asseverato da un tecnico abilitato, il quale costituirà una condizione imprescindibile per il rilascio del permesso a costruire.

- 1.1. Il Piano di Sviluppo Aziendale deve dare evidenza sia della congruità tecnico economica dell'intervento, sia delle esigenze di realizzazione degli interventi edilizi o di trasformazione territoriale necessari allo sviluppo aziendale ed al miglioramento ambientale.
2. Il Piano di Sviluppo Aziendale deve contenere:
 - a. una descrizione della situazione attuale dell'azienda, nella forma di inventario dello stato di fatto della stessa;
 - b. una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola e/o delle attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la gestione degli elementi di naturalità e biodiversità (boschi aziendali, filari arborei, siepi, alberi isolati), delle consociazioni tradizionali, delle sistemazioni agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti), anche con riferimento al Codice di buona pratica agricola ed alle misure silvoambientali e agroambientali contenuti nel Piano di Sviluppo Rurale, corredata da:
 - bilancio congruato della situazione ex-ante riferito alle tre annate agrarie antecedenti alla presentazione del piano;
 - bilancio di previsione dopo la realizzazione post-piano.
 - I parametri tecnici ed economici, ad eccezione delle quantità e dei prezzi dei prodotti rilevabili in azienda in ragione della documentazione fiscale, dovranno essere stimati da tecnico abilitato con riferimento alle condizioni ordinarie dell'impresa agricola del territorio comunale e/o provinciale.
 - Il Bilancio congruato e il Bilancio di previsione dovranno recare con chiarezza per l'impresa considerata il Reddito Netto iniziale (RNi) e il Reddito Netto previsto (RNp) dopo la realizzazione dell'intervento edilizio proposto.
 - Il bilancio di previsione ex post dovrà dimostrare che l'intervento previsto non deteriori le condizioni economiche dell'impresa agricola ciò si intende dimostrato se il "Reddito netto congruato" (Rnc) è uguale o inferiore al "Reddito Netto previsto" (RNp).
 - Non potranno essere considerati ammissibili piani aziendali con $Rnc < RNp$.
 - Le produzioni agricole ed i prezzi di riferimento dovranno essere desunti dalla contabilità fiscale dell'impresa, oppure laddove dovesse risultare carente e/o riferiti a nuovi prodotti si dovrà fare riferimento alle seguenti fonti:
 - i valori medi rilevati dall'ISTAT per l'ambito territoriale ove ricade l'azienda (in caso di assenza del prodotto si considerano ambiti simili su base regionale o nazionale);
 - per processi/produzioni non incluse nel punto precedente i dati e le schede colturali poste alla base del calcolo dei piani di miglioramento aziendali, o planning di impresa indicati dalla Regione Campania per l'accesso ai contributi previsti dai programmi di sostegno alle attività agricole;
 - in caso di irreperibilità dei dati rispetto alle fonti precedenti si potrà far riferimento a pubblicazioni scientifiche di settore.
 - I valori dei prodotti per la predisposizione del bilancio congruato e quello di previsione se non desumibili dalla contabilità aziendale dovranno essere desunti dalle seguenti fonti indicate in ordine di priorità:
 - prezzi medi su base triennale rilevati dall'ISMEA;

- studi scientifici specialistici relativi ai prodotti da considerare.
 - manuali tecnici.
- c) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché all'adeguamento delle strutture produttive; l'individuazione planimetrica dei fabbricati esistenti e da realizzare e dei relativi fondi collegati agli stessi;
- d) la definizione dei tempi e le fasi di realizzazione del programma stesso;
- e) copia conforme dei titoli di possesso dei terreni e dei fabbricati aziendali;
- f) planimetrie e certificati catastali dei terreni aziendali ed idoneo rilievo fotografico sullo stato di fatto del centro aziendale.
3. La realizzazione di nuovi volumi abitativi e/o di carattere pertinenziale è consentita a seguito dell'approvazione del piano di sviluppo aziendale di cui innanzi ed è garantita attraverso apposita convenzione da trascrivere a spese del richiedente e a cura del Comune (cfr. paragrafo 6.3.1 lettera g, delle Linee guida per il paesaggio allegate al PTR).
4. Il piano aziendale non è obbligatorio nei casi di conduzione in economia del fondo limitatamente alla realizzazione di soli annessi agricoli la cui volumetria non superi complessivamente 90 mc, sempre nel rispetto degli indici di edificabilità e del lotto minimo.

Art.34 Manutenzione del territorio, Manutenzione urbana e Supporto delle Attività Produttive

1. Ai sensi dell'art. dall'art.23, comma 8 della L.R. n.16/2004,le Norme Tecniche di Attuazione di cui questo articolo è parte integrante, definisce gli indirizzi per gli interventi di Manutenzione del Territorio, di Manutenzione Urbana e di Supporto alle Attività Produttive, volti all'uso e alla trasformazione del territorio nel rispetto delle caratteristiche naturalistico - ambientali, quali gli interventi di valorizzazione e tutela degli habitat naturali, degli alvei e delle sponde fluviali, nonché quelli volti all'uso agricolo del territorio rurale.
- 1.1. Manutenzione degli Habitat naturali
- 1.1.1. La manutenzione degli habitat naturali si attua mediante ripristino ambientale e interventi di ingegneria naturalistica come specificato nei precedenti articoli 42, 43, 44, 45,e 46 .
- 1.2. Manutenzione del Territorio Rurale
- 1.2.1. Per la manutenzione del territorio rurale sono previsti interventi di manutenzione atti a garantire:
- la leggibilità dei tracciati censuari, ancora presenti sul territorio, mediante la conservazione dei filari di alberi, nonché evitando: spostamenti o alterazioni degli allineamenti originari, interventi incongrui di sistemazione stradale o edilizi ravvicinati al bordo dei tracciati, alterazioni nell'andamento del sistema delle acque e delle canalizzazioni, di cui andrà tutelata l'integrità assicurandone la manutenzione ordinaria;
 - il mantenimento delle destinazioni d'uso dei suoli ritenute tipiche del paesaggio agrario;
 - la permanenza dei segni di divisione particellare coerenti con le griglie delle antiche partizioni;
 - la conservazione degli elementi di sottolineatura o contrappunto della definizione geometrica delle partizioni agrarie (come siepi, e ripe boscate lungo i corsi d'acqua), come pure i tabernacoli, le cappelle, le edicole e gli altri luoghi;

- la conservazione delle testimonianze della religiosità rurale (cappelle rurali, edicole, tabernacoli);
- tutela e la salvaguardia degli elementi di diversità biologica (siepi, filari arborei, alberi isolati) e delle sistemazioni tradizionali (quali terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisorii in pietra, acquadocci) favorendone il recupero e la manutenzione attiva mediante il ricorso alle misure del Piano di Sviluppo Rurale.

1.3. Manutenzione Urbana

1.3.1. Per il tessuto urbano consolidato e di previsione, coerentemente con la pianificazione attuativa vigente e con altre disposizioni comunali, si prevede:

- la manutenzione della viabilità primaria e secondaria mediante la posa in opera di asfalto drenante, della segnaletica orizzontale e verticale, nonché semaforica (con segnale acustico per non vedenti) coerentemente con Piano di sicurezza stradale urbana di cui alle Linee guida del Ministero dei LL.PP./ Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale;
- manutenzione dei corpi illuminanti, in coerenza con il Piano Illuminotecnico Comunale e nel rispetto della L.R. 12/02;
- manutenzione delle reti di approvvigionamento di acqua e gas, della rete elettrica e della rete telefonica e telematica;
- manutenzione della cartellonistica e delle insegne in uno con il Piano del Colore (L.R.26/2002);
- manutenzione del verde urbano (previa eventuale redazione di un apposito programma che preveda uno studio delle essenze, uno studio naturalistico - fitologico e architettonico-paesaggistico).

1.4. Supporto alle Attività Produttive

1.4.1. All'interno delle aree produttive, compatibilmente con le destinazioni d'uso previste, allo scopo di garantire lo sviluppo delle attività insediate dovranno essere attivate e incentivate:

- le opportune priorità esecutive riguardanti le infrastrutture viarie e di trasporto in generale, a supporto delle attività produttive;
- le produzioni di eccellenza, per quanto riguarda il settore produttivo agricolo, nel rispetto delle precedenti norme di manutenzione del territorio rurale.

Capo II - Usi consentiti nel territorio comunale

Art.35 Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso ammesse nelle singole zone omogenee e i relativi spazi accessori che ne completano l'uso funzionale complessivo sono articolate in cinque raggruppamenti: attività residenziali, attività volte alla produzione di beni e servizi, attività produttive, commerciali e industriali, turistico-ricettive, agricole produttive. Sulla base di tali funzioni, le destinazioni d'uso sono così classificate:

1. Attività residenziali
 - 1.1. Residenza permanente: sono compresi gli alloggi aventi caratteristiche tali da essere adibiti ad uso permanente, ai sensi del Regolamento Edilizio. Abitazioni monofamiliari e plurifamiliari, compresi spazi di pertinenza delle abitazioni (soffitte, cantine, autorimesse, ecc.), e attrezzature di uso comune (sale condominiali, ecc.); abitazioni per anziani, abitazioni per studenti, altre abitazioni collettive, abitazioni per custodi e altre abitazioni di servizio. Sono compresi tutti gli spazi accessori alla residenza quali laboratori, ripostigli, lavanderie, ecc. Sono inoltre inclusi gli spazi di servizio, privati e condominiali, e gli spazi per il lavoro domestico ed attività comuni non moleste.
 - 1.2. Residenza turistica: sono compresi gli alloggi destinati ad uso stagionale ed i relativi spazi di servizio. Bed&breakfast, locazioni turistiche, affittacamere.
2. Attività volte alla produzione di beni e servizi:
 - 2.1. Usi di tipo diffusivo: comprendono gli uffici pubblici e privati, ambulatori medici, centri di riabilitazione, attività di artigianato di servizio alla persona, artigianali per attività non moleste, mostre ed esposizioni, attività sociali, culturali, religiose, ricreative, di spettacolo, ecologiche e simili, di ricettività.
 - 2.2. Attività direzionali: comprendono gli uffici di grandi dimensioni, pubblici e privati, le attività direzionali e le sedi di rappresentanza; le attività amministrative, finanziarie, bancarie, assi curative; gli istituti universitari e di ricerca; le sedi di informatica e telematica, la ricettività in uso specializzato, centri religiosi, parrocchiali e relative attività culturali, sociali, ricreative di interesse locale, le attrezzature culturali e sociali (pubbliche e private) di interesse urbano.
3. Attività commerciali (L.R 1/2004 - "Nuova Disciplina in Materia di Distribuzione Commerciale"):
 - 3.1. Commercio al dettaglio
 - 3.1.1. EV - Esercizi di vicinato con superficie di vendita (SUV) al dettaglio fino a 150 mq;
 - 3.1.2. EMI - Esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti (merci di cui il rivenditore non è in grado di effettuare la consegna immediata - Es. automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia)
 - 3.1.3. MA/M - Medie strutture di vendita per prodotti alimentari e non alimentari con superficie di vendita (SUV) compresa tra 151 e 1500 mq;
 - 3.1.4. ME - Medie strutture di vendita per prodotti esclusivamente non alimentari con superficie di vendita (SUV) compresa tra 151 e 1500 mq;
 - 3.2. Commercio all'ingrosso inclusi gli spazi espositivi, uffici, magazzini, depositi, spazi tecnici di supporto e servizio.
 - 3.3. Attività di somministrazione di cibi e bevande quali ristoranti, pizzerie, trattorie, bar;
4. Attività non normate dalla L.R. 1/2014;

- 4.1. Farmacie
- 4.2. Rivendite di generi di monopolio
5. Attività ricettive, para ricettive ed esercizi pubblici:
 - 5.1. Ambienti per lo spettacolo
 - 5.2. Sedi espositive e di servizi fieristici
 - 5.3. Sedi di attività e servizi congressuali
 - 5.4. Aree attrezzate per spettacoli viaggianti.
6. Impianto di distribuzione carburante
7. Servizi di interesse collettivo:
 - 7.1. Attrezzature pubbliche o private comportanti accesso pubblico, insediate su aree pubbliche o private.
 - 7.2. Attrezzature sanitarie di quartiere:
 - 7.3. Attrezzature per l'Istruzione inferiore
 - 7.4. Giardini di quartiere
 - 7.5. Parcheggi pubblici di interesse locale, impianti per spettacoli sportivi, attrezzature sportive, parchi urbani
 - 7.6. Attrezzature pubbliche annonarie, attrezzature pubbliche per la sicurezza e l'ordine pubblico;
 - 7.7. Attività e attrezzature connesse alla protezione civile e vigili del fuoco.
8. Attività artigianali produttive:
 - 8.1. Attività artigianali compatibili con l'ambiente urbano, compresi gli spazi di vendita, di servizio, gli spazi tecnici;
 - 8.2. Attività artigianali localizzate in aree esterne ai nuclei urbani, compresi gli uffici, magazzini, spazi espositivi, spazi di servizio, eventuale alloggio custode;
 - 8.3. Attività produttive industriali e manifatturiere compresi gli uffici, magazzini, spazi espositivi, spazi di servizio, eventuale alloggio custode.
 - 8.4. Attività produttive industriali e manifatturiere per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici che lavorano prevalentemente prodotti propri, centri aziendali di servizio alle aziende agricole per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli, comprese le abitazioni per il personale di custodia.
9. Attività agricole produttive:
 - 9.1. Abitazioni agricole il cui uso è riservato ai soggetti aventi i requisiti di cui al Titolo III L.R. n. 14/82 cioè coltivatori diretti proprietari e proprietari conduttori in economia, ovvero proprietari concedenti ed affittuari o mezzadri considerati imprenditori agricoli a titolo principale. L'uso comprende oltre agli spazi abitativi veri e propri anche gli spazi accessori e di servizio (rimesse, cantine, piccoli depositi, ecc.). Si considerano tali anche gli edifici colonici posti in zone agricole ma recuperati o recuperabili ad uso di civile abitazione o ad altri usi compatibili, e abitazioni sparse destinate ad uso civile antecedentemente alla data di adozione del PUC e/o autorizzate ai sensi della Legge 47/85.
 - 9.2. Fabbricati di servizio, aziendali o interaziendali, pertinenze agricole, quali depositi di attrezzi e di materiali connessi con l'esercizio dell'attività agricola, rimesse per macchine agricole, ed analoghe costruzioni assimilabili, al servizio di aziende singole od associate. Comprende anche piccoli ricoveri

- per allevamento zootecnico, di dimensione non superiore a 100 mq se per bovini o equini, 50 mq se per animali di bassa corte, 30 mq se per suini.
- 9.3. Serre con strutture provvisorie e strutture fisse per floricoltura, florovivaismo e orticoltura intensive di tipo aziendale.
 - 9.4. Allevamenti zootecnici di dimensione superiore a quella prevista dal precedente punto 9.3, aventi carattere aziendale o interaziendale o industriale (allevamenti zootecnici di pennuti, animali da pelliccia, bovini, equini, suini, di cani, canili, attività di ricovero e addestramento animali, compresi i maneggi ecc.). Sono compresi nell'uso anche gli edifici di servizio, depositi, uffici ed eventuali alloggi per il personale, per questi ultimi sino ad occupare una S.U.L. massima complessiva di 200 mq.
 - 9.5. Impianti tecnici al servizio delle aziende e del territorio agricolo, quali strutture per impianti tecnici e tecnologici quali silos, depositi, serbatoi, rimesse ed officine per macchine agricole, etc., non appartenenti ad una specifica azienda agricola;
 - 9.6. Opere di trasformazione del territorio agricolo, quali movimenti di terra, sbancamenti a fini colturali, scavi, perforazioni di pozzi, ecc., finalizzate all'attività agricola ma eccedenti le normali operazioni agronomiche;
 - 9.7. Attività ricettive di agriturismo, come definite dalla legislazione nazionale e regionale limitatamente, per gli usi di tipo abitativo e ricettivo, agli edifici esistenti sul fondo, con caratteristiche funzionali e compatibili a tali usi.
10. Attività produttive turistico-ricettive
- 10.1. Attività ricettive a rotazione d'uso: comprendono gli alberghi e le residenze turistiche-alberghiere, pensioni, B&B con i relativi servizi (cucina, spazi tecnici, lavanderia, rimessa) e spazi comuni o di ritrovo (ristorante, bar, sale riunione e congressi).
 - 10.2. Complessi turistico ricettivi all'aria aperta, come definiti dall'art.15 della L.R. 7 agosto 2019, n°16, quali:
 - 10.2.1. Campeggi
 - 10.2.2. Villaggi turistici
11. Elettrodotti, metanodotti, gasdotti, acquedotti: comprendono oltre ai suddetti impianti le relative stazioni di trasformazione o pompaggio ed oleodotti, depositi speciali e/o pericolosi previa approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale.

Capo III - Indirizzi per le disposizioni programmatico-operative del POC

Art.36 Caratteristiche delle disposizioni programmatiche del POC

1. Le disposizioni strutturali del PSC si traducono nel Piano Operativo Comunale (POC) in disposizioni programmatiche.
2. Le disposizioni programmatiche contenute nel POC, combinate con quelle degli Atti di Programmazione degli Interventi (API), sono volte a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriannuali dell'Amministrazione Comunale, esse hanno natura conformativa del diritto di proprietà ai fini edificatori limitatamente alle aree che la componente operativa seleziona e specificatamente norma. Esse sono esplicitate nelle NTA del POC e sono sottoposte a verifica quinquennale.
3. Le disposizioni strutturali del PSC e le disposizioni programmatiche del POC concorrono alla definizione del Piano Urbanistico Comunale (PUC);
4. Ai sensi dell'art.135 comma 3 delle Nta del PTCP vigente le disposizioni programmatiche del POC hanno ad oggetto:
 - il calcolo dei fabbisogni insediativi presunti nell'arco di un decennio così come definito dal PTCP;
 - il calcolo del corrispondente fabbisogno di spazi pubblici e di uso pubblico secondo le vigenti normative nazionale e regionale sugli standard, documentandone la realizzabilità nell'ambito delle aree individuate come trasformabili dalle disposizioni strutturali del PUC;
 - l'individuazione e la perimetrazione degli insediamenti abusivi oggetto di sanatoria per realizzare un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria, rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggistico-ambientale ed idrogeologico e perseguire un razionale inserimento territoriale ed urbano degli insediamenti;
 - la definizione dei criteri per la perequazione e l'individuazione dei comparti obbligatori;
 - la definizione dei criteri di priorità relativamente alle opere di urbanizzazione;
 - la promozione dell'architettura contemporanea e della qualità dell'edilizia pubblica e privata, prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione.
5. Ai sensi dell'art.9 comma 7 del Regolamento di attuazione n.5/2011, il POC contiene gli API e può essere elaborato anche per porzioni di territorio comunale che l'Amministrazione -in conformità con le disposizioni del PSC- provvede ad individuare sulla base di concrete possibilità trasformatrice, urgenze di varia natura e rispetto alle effettive condizioni di fatto e di diritto degli Ambiti e delle Aree interessate. A tal fine gli API – come specificati nel successivo art. 5- potranno essere formati anche a seguito di avvisi pubblici finalizzati alla presentazione di manifestazioni di interesse, allo scopo di selezionare gli interventi da realizzare nell'arco temporale di tre anni e secondo le modalità descritte nel presente articolo.
 - 5.1. La disciplina operativa è definita dalle disposizioni programmatiche del PUC (c.d. piano programmatico), contenenti anche gli Atti di Programmazione degli Interventi (API), nel rispetto dei lineamenti strategici definiti dalle disposizioni strutturali.

- 5.2. In particolare, fermo restando quanto previsto al successivo art.27 e nel rispetto dei contenuti di competenza del RUEC, le disposizioni programmatiche definiscono, ai sensi dell'art.9, co. 6, del Regolamento di Attuazione n.5 del 04.08.2011 e smi, i seguenti elementi:
- a) destinazioni d'uso;
 - b) indici territoriali e fondiari;
 - c) parametri edilizi ed urbanistici;
 - d) standard urbanistici;
 - e) attrezzature e servizi.
6. Le disposizioni programmatiche definiscono i sottoambiti (aree e/o insiemi di aree) da attuare a mezzo di interventi urbanistici preventivi (PUA di cui all'art.26 della L.R. n.16/2004), di Comparti Edificatori (sia residenziali e misto - residenziali, sia terziario - produttivi) o mediante interventi edilizi diretti (in coordinamento con le disposizioni del RUEC), avendo verificato preventivamente il livello di urbanizzazione delle stesse anche con riferimento a quanto previsto dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche.
- 6.1. Per gli interventi da attuare a mezzo di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) si rinvia alle disposizioni di cui all'art.26 della L.R. n.16/2004 e s.m.i.. Detti PUA, in relazione al loro oggetto e al loro contenuto, assumeranno valore e portata dei seguenti strumenti:
- a) Piani particolareggiati e i Piani di lottizzazione, di cui alla L. n. 1150 del 17.08.1942, artt.13 e 28;
 - b) Piani per l'edilizia economica e popolare, di cui alla L. n.167 del 18.04.1962;
 - c) Piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui alla L. n.865 del 22.10.1971, art. 27;
 - d) Programmi integrati di intervento, di cui alla L. n. 179 del 17.02.1992, art.17 e alle L.R. n. 3 del 19.02.1996 e n.26 del 18.10.2002;
 - e) Piani di recupero, di cui alla L. n.457 del 5.08.1978;
 - f) Programmi di recupero urbano, di cui al D.L. n.398 del 05.10.1993, art.11, convertito in L. n.493 del 4.12.1993.
- 6.2. Per gli insediamenti di cui all'art.23, co.3, della L.R. n.16/2004 e s.m.i., su indicazione da parte del Piano Programmatico i PUA potranno assumere la valenza di cui all'art.23, co.5, della medesima Legge Regionale.
7. Il POC, gli API ed i PUA, nel rispetto delle disposizioni strutturali, individuano definitivamente i perimetri e le localizzazioni delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, i tipi di intervento, le funzioni ammesse, il carico urbanistico complessivo ammissibile e le eventuali quote edificatorie, nonché la quantità e la localizzazione degli immobili eventualmente da cedere al Comune per infrastrutture, attrezzature, aree verdi, etc..
8. Gli Atti di Programmazione degli Interventi (API) contenuti nelle disposizioni programmatiche del PUC (cfr. art.9, comma 7, R.R. n.5/2011) individuano per ciascuna Zona omogenea le aree e gli insiemi di aree da attuare a mezzo di intervento urbanistico preventivo (PUA di cui all'art.26 della L.R. n.16/2004) o mediante intervento edilizio diretto, verificato il livello di urbanizzazione delle stesse anche in coordinamento con il Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Art.37 Comparti Edificatori Perequativi

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 e 34 della L.R. 22 dicembre 2004, n.16 e s.m.i., dell'art.12 del Regolamento regionale 4 agosto 2011, n.5, nonché in conformità alle previsioni del PTR approvato con L.R. 13 ottobre 2008, n.13 e del PTCP approvato con delibera di C.P. n.27 del 26/07/2012, il PUC si informa a principi e criteri perequativi, compensativi e incentivanti.
2. Dopo l'approvazione del PUC e degli Atti di Programmazione (API) il Comune avvia il procedimento di attuazione dei comparti edificatori, dando comunicazione ai proprietari interessati della quantità complessiva dei diritti edificatori attribuita agli immobili, delle modalità per la quantificazione definitiva dei diritti edificatori a ciascun proprietario spettante, nel rispetto dell'art.34 della L.R. 16/04 e delle norme vigenti all'atto della richiesta. Invita i proprietari a costituirsi in consorzio assegnando un congruo termine per la redazione del PUA di cui all'art. 24.
3. I comparti individuati dal PUC sono attuati dai proprietari degli immobili inclusi nel comparto stesso, anche riuniti in consorzio.
4. Per la costituzione del Consorzio è necessaria l'adesione dei proprietari detentori di una quantità corrispondente al cinquantuno per cento dei diritti edificatori complessivi attribuiti al comparto.
 - 4.1. I detentori della maggioranza assoluta delle quote edificatorie complessive attribuite ad un comparto edificatorio possono procedere all'attuazione dell'ambito nel caso di rifiuto dei rimanenti proprietari.
 - 4.2. Accertato il rifiuto dei rimanenti proprietari, previa notifica di atto di costituzione in mora con assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni, i proprietari detentori della maggioranza assoluta formulano la proposta di trasformazione prevista dal PUC.
 - 4.3. Decorso in modo infruttuoso anche tale termine, i proprietari associati procedono all'attuazione del comparto, acquisite le quote edificatorie attribuite ai proprietari che hanno deciso di non partecipare all'iniziativa con i relativi immobili, mediante corresponsione del controvalore determinato dall'ufficio tecnico comunale o nel caso di rifiuto di tale somma, mediante deposito della stessa presso la tesoreria comunale secondo le disposizioni del Codice Civile.
 - 4.4. Nel caso di inerzia o rifiuto all'attuazione del comparto edificatorio da parte dei proprietari detentori nel loro insieme di una quantità superiore al quarantanove per cento dei diritti edificatori complessivi, il Comune fissa un termine per l'attuazione del comparto stesso, trascorso il quale può attuare direttamente o a mezzo di una società mista o di trasformazione urbana, il comparto edificatorio, acquisendone i diritti edificatori a mezzo di procedura d'esproprio.
5. Gli immobili espropriati per l'attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica sono acquisiti dai soggetti esproprianti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 s.m.i.
 - 5.1. Se l'espropriazione è eseguita dal Comune, gli immobili sono acquisiti al patrimonio comunale e il Comune può cederne la proprietà o, in caso di vincolo di indisponibilità, concedere gli stessi in diritto di superficie a terzi per la edificazione, previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica, in esito alle quali è stipulata apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale.

Art.38 Attuazione parziale del Comparto e/o sua articolazione In Sub- Comparti

1. L'articolazione del Comparto in Sub-comparti consiste nella suddivisione del Comparto prefigurato dal PUC in parti distinte, oggetto ognuna di un PUA a cura di un soggetto attuatore.
 - 1.1. L'articolazione in Sub-comparti è consentita in presenza di comparti con proprietà frazionata, ove sia dimostrata dal soggetto proponente il rifiuto o l'inerzia degli altri proprietari degli immobili ricadenti nel Comparto.
 - 1.2. La dimensione del Sub-comparto deve garantire un'adeguata valenza urbanistica dell'intervento. La suddivisione del Comparto in Sub-comparti può essere proposta dai soggetti proponenti in forma di procedimento preliminare di PUA ove sia dimostrata la possibilità di realizzazione, attraverso il Sub-comparto, un idoneo ed equilibrato assetto urbanistico dell'intero Comparto.
 - 1.3. E' in facoltà dell'Amministrazione sollecitare mediante l'attivazione di opportune forme partecipative la formulazione contestuale delle proposte di PUA per gli altri sub-comparti rientranti nell'originario perimetro del Comparto, al fine coordinare le previsioni di assetto urbanistico delle aree interessate. E' comunque consentita l'approvazione anche non contestuale dei PUA per i singoli sub-comparti. Resta altresì ferma la facoltà dell'Amministrazione, ricorrendone i presupposti, di procedere d'Ufficio.
2. I meccanismi di attuazione del Sub-comparto sono gli stessi previsti per i Comparti di cui all'art.27
3. La proposta preliminare dell'articolazione di un Comparto in Sub-comparti deve essere approvata dalla Giunta Comunale.
4. Se nelle aree di trasformazione di un comparto esistono attività produttive i cui tempi di delocalizzazione non sono compatibili con quelli di attuazione del comparto, è consentita l'attuazione parziale del comparto secondo le previsioni del PUA, che comunque sarà redatto per l'intera area di trasformazione.

Art.39 Superfici Integrata e Compensativa

1. Il Comparto Edificatorio configura un'area destinata alla formazione di nuovi complessi insediativi, definita "Superficie Territoriale" nel cui ambito si prevedono interventi differenziati, per funzioni e per tipi, da attuare unitariamente.
 - 1.1. Nella superficie Territoriale del Comparto sono comprese aree destinate a funzioni private, aree destinate al soddisfacimento di standard per spazi ed attrezzature pubbliche integrate con le funzioni private..
 - 1.2. La Superficie Territoriale del Comparto si compone di due parti definite "Superficie Integrata" e "Superficie Compensativa".
 - 1.3. La Superficie Integrata è data dalla somma della superficie fondiaria ad uso della specifica funzione per cui si realizzano i manufatti, della superficie dell'area da destinare a standard connessa all'uso funzionale, con le proporzioni metriche definite in sede di disposizioni operative, nonché della superficie per viabilità a servizio dell'insediamento.
2. La Superficie compensativa è la quota residua della superficie territoriale, detratta la superficie integrata, ed è destinata a fini pubblici.
 - 2.1. Essa da un lato compensa le insufficienze comunali nella dotazione di spazi pubblici, ai fini del rispetto dei rapporti minimi fissati dal PUC o dalla Legge; dall'altro compensa il maggior valore

acquisito dall'area edificabile per effetto della concentrazione sulla superficie fondiaria della capacità insediativa prevista dal Piano.

- 2.2. La Superficie compensativa si caratterizza, quindi, come pubblica, in quanto da acquisire gratuitamente alla proprietà comunale o di altri soggetti pubblici per finalità di pubblico interesse, e compensativa in quanto determina la convenienza pubblica nel procedimento perequativo.

Art.40 Monetizzazione Superfici Compensative da Cedere Al Comune

1. In luogo della cessione gratuita delle superfici compensative su proposta dei promotori attuatori, la Giunta Comunale può disporre che, in alternativa al conferimento delle aree, venga corrisposta al Comune una somma (monetizzazione) calcolata con riferimento al valore venale determinata ai fini IMU.
 - 1.1. Le somme relative alla monetizzazione dei casi di cui al precedente comma, sono corrisposte in corso d'opera con le stesse modalità e garanzie stabilite per il pagamento della quota relativa al contributo del costo di costruzione e comunque non oltre 60 giorni dall'ultimazione dei lavori.
 - 1.2. La monetizzazione delle aree non cedute con relative procedure di approvazione in Giunta comunale, è da intendersi propedeutica al rilascio del Permesso di costruire. Tali superfici sono inedificabili e possono essere destinate esclusivamente a parcheggi pertinenziali scoperti e/o a verde privato.

Art.41 Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata

1. I progetti attuativi di comparto definiscono i tipi di intervento, l'organizzazione fisica, le funzioni urbane ammissibili e la conformazione urbanistica del comparto, provvedendo a localizzare sia le quantità edilizie destinate agli usi pubblici e di interesse pubblico, sia quelle attribuite ai proprietari degli immobili compresi nel comparto.
2. I piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (o lottizzazione) sono redatti a cura e spese dei proprietari interessati, comunque organizzati, osservando le prescrizioni del PUC, e quelle di cui ai precedenti articoli, e sono approvati sulla base delle disposizioni della normativa regionale. La convenzione fra i proprietari e l'Amministrazione Comunale regola i rapporti tra i suddetti soggetti. La convenzione va trascritta nel registro immobiliare, impegna le parti contraenti e tutti gli aventi causa all'attuazione del piano con le modalità nella stessa precisate; deve risultare conforme al disposto dell'art. 28 della legge 1150/42 come modificato dalla legge 6/8/1967 n°765, e dell'art. 37 della Legge Regionale n. 16/2004. La convenzione deve prevedere l'obbligo - demandato agli operatori nei singoli lotti - degli interventi di arredo urbano, delle caratteristiche tecniche e allineamenti dei manufatti, di posa in opera di alberature e tappeti erbosi, in conformità alla normativa prescritta nel piano attuativo.
3. La convenzione regola le modalità attuative delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché degli interventi di sistemazione e mantenimento delle superfici destinate a spazi per attrezzature di interesse generale, o spazi di interesse pubblico. Nel sottoscrivere la convenzione, il privato contraente assume l'onere della esecuzione e gestione degli allacciamenti ai pubblici servizi (acqua, viabilità, fognature, rete elettrica, ecc.) anche oltre il limite esterno della zona oggetto di convenzione. I tempi di esecuzione di detti interventi sono definiti nella convenzione.

- 3.1. Nel sottoscrivere la convenzione, il privato contraente assume l'onere della cessione a titolo compensativo delle superfici definite compensative, come perimetrata negli elaborati grafici del PUC e degli API.
- 3.2. Il rilascio del permesso di costruire nell'ambito delle zone omogenee sottoposte a piani convenzionati è, quindi, subordinato alla esecuzione nel tempo e con le modalità stabilite nella Convenzione di tutte le opere necessarie al funzionamento dell'insediamento e, prima della agibilità, della cessione delle aree compensative e delle aree destinate a standard previste in sede di disposizioni operative;
- La convenzione relativa al Piano di lottizzazione deve comunque prevedere:
 - la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, di cui all'art 4 della legge 29 settembre 1964 n. 847, e delle opere di urbanizzazione secondaria, se previste nel progetto di lottizzazione, nei limiti di cui alle prescrizioni del D.M. n. 1444 del 02.04.1968;
 - l'assunzione a carico del proprietario o promotore dei costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste nel progetto di lottizzazione;
 - l'assunzione a carico del proprietario o promotore dei costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria previste nel progetto di lottizzazione,
 - la cessione gratuita delle superfici definite compensative nel presente PUC, come precisate negli elaborati grafici del PUC nella scala 1:2.000;
 - il pagamento di una somma pari ad una quota parte delle urbanizzazioni secondarie determinate con delibera del Consiglio Comunale in proporzione all'entità ed alle caratteristiche degli insediamenti previsti nel piano attuativo;
 - la riparcellizzazione dei cespiti immobiliari, con riferimento alle componenti pubbliche e private;
 - l'assunzione a carico del proprietario - promotore dei costi di realizzazione delle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi;
 - i termini di validità del piano, non superiori a 10 anni, ed eventuali tempi di attuazione delle singole parti;
 - congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
 - modalità di trasferimento al Comune delle aree di cui al punto a), dedotta da piano di riparcellizzazione dei cespiti immobiliari. Modalità di sistemazione e mantenimento delle aree destinate ad interventi pubblici;
 - elementi progettuali e modalità di controllo dell'esecuzione con riferimento agli elaborati grafici richiesti;
 - caratteristiche quantitative del Piano proposto (Indici, superfici utili nette, superfici pubbliche distinte per destinazione);
 - sanzioni a carico dei proprietari o promotore nel caso di inosservanza degli obblighi di Convenzione;
 - obbligo demandato agli operatori nei singoli lotti degli interventi di arredo urbano, delle caratteristiche tecniche e degli allineamenti dei manufatti, di posa in opera di alberature e tappeti erbosi, in conformità a quanto prescritto nel Piano di lottizzazione;

- cronoprogramma di intervento.
- Gli impegni di cui ai commi b), c), sostituiscono l'aliquota di oneri concessori connessi all'urbanizzazione, permanendo gli oneri conseguenti al costo di costruzione.

Art.42 Indirizzi per il Piano Programmatico Operativo in materia di Comunità energetica

- 1 il PS, nel porsi l'obiettivo a scala territoriale del bilancio energetico con interventi di riequilibrio nel settore dei consumi e soprattutto in quello della produzione di energia elettrica, sulla base delle proposte del CEP "Clean Energy for all Europeans Package" e delle Direttive Comunitarie 2001/2018/UE e 944/2019/UE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, recepisce le succitate direttive e quanto disposto dall'articolo 42-bis inserito nel Decreto Milleproroghe (convertito nella legge n. 8/2020 in 29 febbraio 2020) che prevede una partecipazione attiva degli enti pubblici all'interno del processo di creazione, sviluppo e gestione delle CER (Comunità Energetiche Rinnovabili).
- 2 il Comune, pertanto, si impegna:
 - 2.1 ad attuare iniziative che promuovano e facilitino la partecipazione alle CER.
 - 2.2 a porre le condizioni affinché il proprio territorio comunale possa essere oggetto di interventi di trasformazione fisica e immateriale in materia di efficientamento energetico previsti dal PNRR, anche attraverso la disponibilità di beni demaniali.
- 3 demanda al Piano Programmatico Operativo l'emanazione di direttive e regole tecniche per l'operatività delle configurazioni di autoconsumo collettivo della Comunità Energetica Rinnovabile

Capo IV- Articolazione delle Componenti del Sistema delle Attrezzature e degli Spazi Pubblici

Art.43 Norme Generali

1. Le aree per Servizi pubblici sono destinate a spazi, attrezzature e servizi pubblici rispettivamente di interesse comunale e di interesse locale;
2. Sono di proprietà pubblica o preordinate alla acquisizione da parte del Comune o degli Enti istituzionalmente competenti;
3. Esse possono essere direttamente trasformate dai privati in quanto le disposizioni istrutturali contenute nel PSC hanno effetto conformativo del territorio ma non del diritto di proprietà, in quanto non contengono previsioni incidenti sul regime della proprietà dei suoli;
4. Le aree ricadenti negli ambiti di perequazione, possono essere acquisite, in alternativa all'esproprio, mediante la concessione alla proprietà di un'edificabilità commisurata all'estensione dell'area, ma da concentrare su una parte di essa o da trasferire su altra area.
5. La cessione delle aree deve avvenire mediante atto pubblico, registrato e trascritto.
6. In sede di progettazione e realizzazione dei servizi pubblici e di qualsiasi opera di edilizia pubblica o di interesse pubblico, vanno rispettate le norme vigenti in materia di eliminazione di barriere architettoniche e fonti di pericolo (DM LL.PP. 236/89; art. 24, legge 104/1992; DPR 503/96), nonché l'intera disciplina statale e regionale, di carattere legislativo, regolamentare, amministrativo, in materia di opere pubbliche.
7. In sede di formazione degli strumenti urbanistici esecutivi, le aree destinate a servizi pubblici o aperti al pubblico devono essere individuate tenendo conto della necessità di rispettare, in sede di progettazione delle opere, le norme suddette.
8. L'accesso pedonale agli spazi e edifici pubblici o d'uso pubblico dovrà essere garantito a tutti i cittadini, compresi quelli a "mobilità ridotta", secondo la definizione delle norme statali e comunitarie.

Art.44 Servizi pubblici e standard di livello urbano

1. Rientrano nei "servizi Pubblici e standard di livello urbano" le infrastrutture primarie e secondarie di cui al Comma 2 dell'art.3 del DM 144/68, la cui specifica localizzazione e i cui parametri saranno definiti in sede di Programma Operativo Comunale:
 - 1.1. Attrezzature per l'istruzione secondaria superiore
 - 1.2. Attrezzature di interesse comune (religiose, attrezzature partecipative, amministrative, culturali, sociali, associative, sanitarie, assistenziali e ricreative):
 - 1.3. Spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco ai sensi del Verde pubblico (parchi naturali, giardini ed aree per il gioco dei ragazzi e dei bambini e al tempo libero degli adulti: eventualmente attrezzati con chioschi, punti di ristoro, servizi igienici con esclusione del verde pubblico di arredo stradale):
 - 1.4. Attrezzature sportive e per il tempo libero (impianti e attrezzature per lo sport e gli spettacoli sportivi):
 - 1.5. Parcheggi pubblici

1.5.1. E' sempre possibile la realizzazione di interventi diretti, da parte dei privati, per la costruzione di autorimesse interrato, previo rilascio del permesso di costruire subordinato alla stipula di una convenzione approvata preventivamente dalla Giunta Comunale che preveda l'uso pubblico delle aree a quota di campagna con oneri di manutenzione ordinaria a carico del Comune.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE PER GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE ORDINARIA FINO ALL'APPROVAZIONE DEL PSC**Capo I - Disposizioni generali per gli Ambiti di Trasformazione Ordinaria (ATO)****Art.45 Disposizioni generali**

1. Rientrano negli Ambiti di Trasformabilità Ordinaria (ATO) gli ambiti o porzioni di essi la cui trasformazione viene attuata sia attraverso Intervento diretto che tramite strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata (PUA).
3. Sono classificabili come ATO gli ambiti che nel Piano Operativo Comunale (POC) sono stati classificati come:
 - Centro Storico
 - Territorio urbano consolidato
 - Territorio periurbano ad usi misti da riqualificare
 - Territorio con presenza di edificazione sparsa in aree rurali
 - Aree di trasformabilità urbana ad uso prevalentemente residenziale
 - Aree di trasformabilità urbana destinate a standards territoriali
 - Ambito extraurbano per attività produttive, commerciali e terziaria da riqualificare (PIP)
 - Ambito extraurbano per attività produttive, commerciali e terziarie
 - Territorio rurale aperto di bassa collina (colture ordinarie e boscate)

Art.46 Aree zonizzate come Standard urbanistici e ZTO Vp, G1 e G2 del PRG

1. Le aree zonizzate dal PRG come Standards urbanistici di progetto dal PRG, interne al perimetro del Centro edificato, vista la decadenza dei vincoli espropriativi saranno zonizzate in sede di POC;
 - 1.1. Per le aree di cui al comma precedente ma esterne al perimetro del Centro edificato, valgono le norme di cui all'art. 9 del DPR 380/2001 e s.m.i.
2. Le aree zonizzate dal PRG come Vp (Verde privato) saranno zonizzate in sede di POC;
 - 2.1. Fino all'approvazione del POC valgono le norme di cui all'art. 9 del DPR 380/2001 e s.m.i.
3. Per le aree zonizzate dal PRG come G1 e G2, il PSC prevede l'inserimento nell'Ambito Territorio Rurale aperto (di bassa e lata collina) ;

Art.47 Centro Storico

4. L'Ambito Centro Sorico comprende beni e gruppi di beni che concorrono alla configurazione urbanistica delle frazioni presenti nel territorio comunale e che, ai sensi dell'art. 2 della L.R.26/2002, sono classificabili come:
 - 1.1. Centri storici: impianti urbanistici o agglomerati insediativi urbani che sono stati centri di cultura locale o di produzione artistica e che, accanto alle testimonianze di cultura materiale, contengono opere d'arte entro il contesto storico per cui sono nate e in rapporto con il tessuto urbano, esteso al contesto paesaggistico di pertinenza, come risulta individuato nell'iconografia tradizionale, e che conservano l'aspetto o i connotati d'insieme della città storica o di una consistente parte di essa;

- 1.2. Nuclei antichi: insediamenti extraurbani minori, come casali, masserie, casini di caccia, conventi, abbazie, fortificazioni, connessi allo sviluppo storico di un insediamento maggiore o di un sistema insediativo territoriale;
5. All'interno dell'Ambito Centro Storico, gli interventi edilizi e urbanistici, sono finalizzati alla conservazione e valorizzazione delle qualità esistenti, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna delle componenti insediative e sono volti al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - 5.1. conservazione, restauro e valorizzazione dei tratti distintivi originari dell'abitato antico, ovvero dei caratteri urbanistici, edilizi e tipologici di pregio;
 - 5.2. recupero e rifunzionalizzazione degli edifici degradati;
 - 5.3. la manutenzione, il recupero e il miglioramento degli spazi aperti esterni (strade, piazze, parchi e giardini) e interni (orti e giardini);
 - 5.4. la conservazione della destinazione residenziale prevalente, nonché del tessuto commerciale (coerentemente con il SIAD di cui alla L.R. n.1/2014, ivi compresa eventualmente la tipologia del Centro Commerciale Naturale);
 - 5.5. l'integrazione delle attrezzature e dei servizi mancanti per il consolidamento della funzione residenziale e lo svolgimento delle altre funzioni compatibili;
 - 5.6. il restauro dei complessi e degli edifici speciali con la conferma, la riscoperta e la valorizzazione del loro ruolo storico-morfologico, funzionale e simbolico nella struttura urbana;
6. Per le porzioni di ambiti Centro Storico contenuti nelle perimetrazioni di PUA vigenti, gli interventi di trasformazione sono possibili nel rispetto delle NTA dei predetti PUA e dei relativi elaborati grafici;
 - 6.1. Per le porzioni di ambiti Centro Storico non contenuti in PUA vigenti gli obiettivi di cui al precedente comma , la trasformazione è demandata agli Indici e parametri del POC e all'approvazione del PUA di iniziativa pubblica;
 - 6.2. Negli ambiti di cui al comma precedente e fino all'approvazione del PUA di cui al comma precedente, sono sempre consentiti gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del primo comma dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;
7. All'interno dell'Ambito Centro Storico, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso, come definite dall'art.36:
 - Attività residenziali : 1.1,1.2
 - Attività volte alla produzione di beni e servizi: 2.2
 - Attività commerciali : 3.1.1
 - Attività di somministrazione di cibi e bevande : 3.3
 - Attività non normate dalla L.R. 1/2014 : 4.1, 4.2
 - Attività ricettive, para ricettive ed esercizi pubblici: 5.1
 - Servizi di interesse collettivo: 7.1- 7.2 - 7.3 limitatamente alla Scuola dell'Infanzia - 7.4 -7.5;
 - Attività artigianali produttive: 8.1
 - Attività produttive turistico-ricettive : 10.1

Art.48 Territorio Urbano Consolidato

1. L'Ambito "AMBITO URBANO CONSOLIDATO " comprende beni e gruppi di beni che concorrono alla configurazione urbanistica consolidata delle frazioni presenti nel territorio comunale;

2. All'interno dell'AMBITO URBANO CONSOLIDATO, gli interventi edilizi e urbanistici, sono finalizzati alla valorizzazione delle qualità esistenti, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna delle componenti insediative e sono volti al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - 2.1. recupero e rifunzionalizzazione degli edifici degradati;
 - 2.2. la manutenzione, il recupero e il miglioramento degli spazi aperti esterni (strade, piazze, parchi e giardini) e interni (orti e giardini);
 - 2.3. la conservazione della destinazione residenziale prevalente, nonché del tessuto commerciale (coerentemente con il SIAD di cui alla L.R. n.1/2014, ivi compresa eventualmente la tipologia del Centro Commerciale Naturale);
 - 2.4. l'integrazione delle attrezzature e dei servizi mancanti per il consolidamento della funzione residenziale e lo svolgimento delle altre funzioni compatibili;
3. Per le porzioni di Ambiti Urbano Consolidato contenuti nelle perimetrazioni di PUA vigenti, gli interventi di trasformazione sono possibili nel rispetto delle NTA dei predetti PUA ;
 - 3.1. Per le porzioni di Ambiti Urbano Consolidato e non ricadenti nelle perimetrazioni di PUA vigenti, zonizzate dal vigente PRG come Zone Bc, la trasformazione è regolata dalle norme del PRG;
 - 3.2. Per tutte le altre aree, zonizzate dal PRG vigente come C1, Z1 e Z2 la trasformazione è demandata agli Indici e parametri del POC; lo stesso vale per le aree destinate a Standard urbanistici o a Verde privato;
4. Nelle aree di cui ai commi 4 e 5 e fino all'approvazione del PSC sono sempre consentiti:
 - 4.1. gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del primo comma dell'articolo 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;
 - 4.2. gli interventi di demolizione e ricostruzione, di ripristino di edifici crollati o demoliti soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;
5. All'interno dell'AMBITO URBANO CONSOLIDATO, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso, come definite dall'art.36:
 - Attività residenziali : 1.1,1.2
 - Attività volte alla produzione di beni e servizi: 2.2
 - Attività commerciali : 3.1.1
 - Attività di somministrazione di cibi e bevande : 3.3
 - Attività non normate dalla L.R. 1/2014 : 4.1, 4.2
 - Attività ricettive, para ricettive ed esercizi pubblici: 5.1
 - Servizi di interesse collettivo: 7.1- 7.2 - 7.3 limitatamente alla Scuola dell'Infanzia - 7.4 - 7.5;
 - Attività artigianali produttive: 8.1
 - Attività produttive turistico-ricettive : 10.1

Art.49 Territorio con presenza di edificazione sparsa in aree rurali

- 7.1. Gli interventi di trasformazione degli AMBITI DI TERRITORIO CON PRESENZA DI EDIFICAZIONE SPARSA IN AREE RURALI, così come perimetrati dal PSC, la trasformazione è demandata agli Indici e parametri del POC e all'approvazione del PUA di iniziativa pubblica;

7.2. Negli ambiti di cui al comma precedente e fino all'approvazione del PUA di cui al comma precedente, sono sempre consentiti gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del primo comma dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;

Art.50 Aree di Trasformabilità urbana ad uso prevalentemente residenziale

1. Gli interventi di trasformazione degli AMBITI DI TRASFORMABILITA' URBANA AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE, così come perimetrati dal PSC verranno definiti in sede di POC e secondo gli indirizzi del Capo III del Titolo III;
2. All'interno di detti ambiti, in sede di POC saranno definite quantità e localizzazione degli interventi da destinate ad Edilizia sociale.

Art.51 Aree di Trasformabilità urbana destinate a Standard urbanistici

1. Gli interventi di trasformazione degli AMBITI DI TRASFORMABILITA' URBANA DA DESTINARE A STANDARD URBANISTICI, così come perimetrati dal PSC verranno definiti in sede di POC e secondo gli indirizzi del Capo IV del Titolo III;

Art.52 Ambito extraurbano per attività produttive, commerciali e terziarie da riqualificare

1. Ambito extraurbano per attività produttive, commerciali e terziarie da riqualificare comprende beni e gruppi di beni inseriti nella perimetrazione del PIP vigente;
2. Gli interventi di trasformazione e gli usi possibili sono quelli definiti dal PIP vigente;
3. Nell'ambito sono ammessi interventi tesi alla riqualificazione ambientale in rapporto alle emergenze naturalistiche presenti nel sito.

Art.53 Ambito extraurbano per attività produttive, commerciali e terziarie

1. Gli interventi di trasformazione Ambito extraurbano per attività produttive, commerciali e terziarie così come perimetrati dal PSC saranno definiti per quantità e localizzazione in sede di POC e avranno valenza di Variante al PIP vigente;
2. Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 21 aprile 2020, n. 7 (Interventi integrati per i centri minori), nell'Ambito può essere previsto l'insediamento di centri polifunzionali di servizi, intendendosi per "centro polifunzionale di servizi" una struttura in cui sono presenti attività commerciali, attività terziarie e di servizio per i cittadini, quali sportelli decentrati dell'amministrazione comunale, ufficio postale, banca, centri turistici di informazione, biglietterie, fermate di autolinee, centri di prenotazione, esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, impianti sportivi o ricreativi, strutture alberghiere, rivendita di tabacchi, rivendita di giornali e riviste;

Art.54 Territorio rurale aperto di bassa collina (colture ordinarie e boscate)

1. L'Ambito TERRITORIO RURALE APERTO DI BASSA COLLINA comprende beni e gruppi di beni destinati prevalentemente all'esercizio delle attività agricole, e all'insediamento di edifici ed attrezzature con esse compatibili o esclusivamente localizzabili in campo aperto e siti nella parte più bassa del territorio comunale.:

2. Ai sensi dell'art.41 del PTCP vigente, l'edificabilità del territorio rurale deve essere strettamente funzionale all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e alle esigenze insediative degli operatori del settore connesse con la conduzione dei fondi.
3. L'edificabilità rurale deve essere determinata e rapportata all'effettivo uso agricolo dei suoli, alla loro estensione catastale ed alla capacità produttiva prevista, come comprovate da un Piano di Sviluppo Aziendale redatto in conformità delle disposizioni di cui all'Art.34;
4. Le attività di trasformazione in detto ambito è regolata dalle norme contenute nel punto 1.8 - Zone agricole del Titolo III - Direttive e Parametri di Pianificazione dlla L.r. 14/1982 con le limitazioni strutturali di cui all'art. 33 del Titolo III.
5. I diritti edificatori di dette aree possono essere trasferiti, dopo l'approvazione del PSC, ad aree ricomprese nello stesso Ambito di appartenenza ai sensi del Titolo III, punto 1.8 della L.R. 14/82 e, comunque, l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.
6. Nel territorio rurale aperto (Zone boschive), ai sensi dell'art. 28 del PTCP, al fine di perseguire l'obiettivo di ricostruzione del patrimonio boschivo, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.

Capo II - Disposizioni strutturali per gli Ambiti di Trasformazione Condizionata (ATC)

Art.55 Disposizioni generali

1. Rientrano negli Ambiti di Trasformabilità CONDIZIONATA (ATC) gli ambiti la cui trasformazione è sottoposta al rispetto delle disposizioni strutturali di cui al Titolo III delle presenti NTA del PSC e/o di eventuali prescrizioni particolari dettate dalle NTA del Piano Operativo Comunale(POC).
2. Sono classificabili come ATC gli ambiti che nel Piano Operativo Comunale (POC) sono stati classificati come:
 - Territorio rurale aperto di alta collina
 - Territorio Rurale Aperto compreso nel Corridioio Ecologico Provinciale
 - Territorio Rurale Aperto ricadente nel SIC "IT8040020 - Bosco di Montefusco Irpino"
 - Territorio Rurale Aperto compreso nella perimetrazione del Vincolo Idrogeologico
 - Aree comprese nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua ex art.142 Lettera c) del DLGS 42/04
 - Aree di Valorizzazione turistica comprese nella perimetrazione del SIC "IT8040020 - Bosco di Montefusco Irpino"
 - Aree di Alta Criticità geomorfologica (Aree di incerta stabilità)

Art.56 Territorio Rurale Aperto di Alta Collina (Colture ordinarie e Boscato)

7. L'Ambito TERRITORIO RURALE APERTO DI ALTA COLLINA comprende beni e gruppi di beni destinati prevalentemente all'esercizio delle attività agricole e all'insediamento di edifici ed attrezzature con esse compatibili o esclusivamente localizzabili in campo aperto e siti nella parte alta del territorio comunale e che concorrono alla qualificazione ambientale del territorio comunale.
8. Ai sensi dell'art.41 del PTCP vigente, l'edificabilità del territorio rurale deve essere strettamente funzionale all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e alle esigenze insediative degli operatori del settore connesse con la conduzione dei fondi.
9. L'edificabilità rurale deve essere determinata e rapportata all'effettivo uso agricolo dei suoli, alla loro estensione catastale ed alla capacità produttiva prevista, come comprovate da un Piano di Sviluppo Aziendale redatto in conformità delle disposizioni di cui all'Art.34;
10. Le attività di trasformazione in detto ambito è regolata dalle norme contenute nel punto 1.8 - Zone agricole del Titolo III - Direttive e Parametri di Pianificazione dlle L.r. 14/1982 con le limitazioni strutturali di cui all'art. 33 del Titolo III.
11. Le Attività di cui al punti 9.3 e 9.7 dell'art.35, dovranno essere realizzate con le tecniche e le tecnologie di cui all'Allegato tecnico del Regolamento per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel territorio della regione Campania approvato con il DPGR n° 574 del 22 luglio 2002 e s.m.i.;
12. Tutte le opere pubbliche e private ricadenti nell'Ambito Territorio aperto di Alta collina dovranno essere realizzate secondo tecniche di ingegneria naturalistica, come previste dal Regolamento di cui alla DPGRC n. 574 del 22/07/2002 e sm.i. . L'uso di tecnologie e materiali diversi è consentito solo in caso di impossibilità tecnica di fare ricorso ad esse dimostrata e certificata mediante dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato.

13. Le attività di trasformazione in detto ambito è regolata dalle norme contenute nel punto 1.8 - Zone agricole del Titolo III - Direttive e Parametri di Pianificazione dlle L.r. 14/1982 con le limitazioni strutturali di cui all'art. 33 del Titolo III.
14. I diritti edificatori di dette aree possono essere trasferiti, dopo l'approvazione del PSC, ad aree ricomprese nello stesso Ambito di appartenenza ai sensi del Titolo III, punto 1.8 della L.R. 14/82 e, comunque, l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.
15. Tutti gli interventi dovranno comunque essere soggetti al parere consultivo della Commissione Comunale del Paesaggio;

Art.57 Territorio Rurale Aperto compreso nel Corridoio Ecologico Provinciale

1. Nel territorio del Comune di San Martino Sannita è presente il Corridoio ecologico provinciale del Torrente Mele. La Fascia di tutela (buffer zone) del corridoio ecologico comprende aree ed immobili per una profondità di 150 m.
2. Nella suddetta fascia di protezione sono ammessi i seguenti interventi di ricostituzione degli ecosistemi fluviali attraverso interventi di:
 - 2.1. Potenziamento e/o ricostituzione della fascia ripariale;
 - 2.2. Rinaturalizzazione dei tratti di argine artificializzato, previa verifica delle condizioni di sicurezza per le aree limitrofe edificate alla data di adozione del PUC e compatibilmente con le previsioni dei Piani di bacino;
 - 2.3. Ripristino delle condizioni ambientali attraverso rimodellamento degli argini naturali, piantumazione della vegetazione ripariale, eliminazione di scorie, ecc.;
 - 2.4. Miglioramento della qualità delle acque superficiali (attraverso politiche di controllo degli scarichi civili e industriali, adeguamento degli impianti di depurazione, ecc.);
 - 2.5. Conservazione o ripristino del deflusso minimo vitale del corso d'acqua (verifica e controllo degli emungimenti; verifica delle concessioni; ecc.);
 - 2.6. Conservazione e/o ripristino della continuità degli ecosistemi fluviali (in particolare della fascia ripariale) ovvero realizzazione di interventi di minimizzazione e/o compensazione degli impatti non eliminabili;
 - 2.7. Realizzazione di interventi mirati di restauro ambientale in siti particolarmente critici e/o degradati;
 - 2.8. Rinimizzazione e/o compensazione degli impatti ambientali provocati da strutture e manufatti artificiali in alveo (strutture di ponti, briglie, ecc.);
3. Nella suddetta fascia di protezione sono ammessi, inoltre, i seguenti interventi di Ripristino delle seguenti condizioni di uso sostenibili:
 - 3.1. Attività agricole:
 - 3.1.1. riduzione graduale delle aree coltivate lungo i corsi d'acqua, entro la fascia di 50 metri dei corridoi ecologici per consentire la spontanea ricostituzione della fascia ripariale e/o interventi di restauro o ripristino ambientale;
 - 3.2. Attività edilizia connessa all'attività agricola:
 - 3.2.1. All'interno di questa fascia sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché l' ampliamento degli edifici rurali e loro annessi nella misura massima del 20% (purché stabilmente utilizzati per la conduzione del

fondo agricolo da proprietari coltivatori diretti, da proprietari conduttori in economia, da imprenditori agricoli a titolo principale, da coloni, affittuari o mezzadri) con la previsione di misure di compensazione e mitigazione contenute al paragrafo 8 delle "Conclusioni della relazione di incidenza febbraio 2012" del PTCP e comunque, nel caso di nuova edificazione, con quanto disposto dall'art.9, comma 1, lett.b) del DPR 380/200.

3.2.2. Gli interventi dovranno riguardare anche le aree di pertinenza ed i giardini o orti privati, eventualmente presenti, onde consentirne un migliore inserimento paesistico;

3.2.3. All'interno di questa fascia non sono consentiti interventi industriali e commerciali;

3.3. Infrastrutture:

3.3.1. L'adeguamento delle infrastrutture viarie esistenti e i progetti di nuove infrastrutture viarie dovranno prevedere interventi di minimizzazione e compensazione degli impatti ambientali;

3.3.2. Gli attraversamenti di strade e infrastrutture esistenti, laddove sia significativo l'impatto, dovranno essere sottoposti a interventi di recupero ambientale e di minimizzazione degli impatti prodotti secondo le misure contenute al paragrafo 8 delle "Conclusioni della relazione di incidenza febbraio 2012" del PTCP;

3.3.3. Gli interventi di cui ai commi precedenti, essere realizzati con le tecniche e le tecnologie di cui all'Allegato tecnico del Regolamento per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel territorio della regione Campania approvato con il DPGR n° 574 del 22 luglio 2002 e s.m.i.;

4. Nella fascia di protezione sono ammessi, inoltre, i seguenti usi:

4.1. Attrezzature sportive o del tempo libero di limitato impatto;

4.2. Parchi naturalistici o tematici e le relative attività didattiche volte a sensibilizzare le popolazioni in età scolare sui temi ambientali, realizzando idonei programmi di educazione ambientale;

4.3. Attività scientifiche, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio ed alle azioni di tutela e di valorizzazione degli stessi;

5. Le Attività di cui ai punti 9.3 e 9.7 dell'art.35, dovranno essere realizzate con le tecniche e le tecnologie di cui all'Allegato tecnico del Regolamento per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel territorio della regione Campania approvato con il DPGR n° 574 del 22 luglio 2002 e s.m.i.;

6. I diritti edificatori delle aree del Territorio Rurale Aperto di alta collina comprese nel CORRIDOIO ECOLOGICO PROVINCIALE possono essere trasferiti, dopo l'approvazione del PUC, ad aree ricomprese nelle stesse ZTO di appartenenza ai sensi del Titolo III, punto 1.8 della L.R. 14/82 e, comunque, l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Art.58 Territorio Rurale Aperto ricadente nel SIC "IT8040020 - Bosco di Montefusco Irpino"

1. Nelle aree comprese nel sito Sito di Importanza Comunitaria "IT8040020 – Bosco di Montefusco Irpino" ricadenti nel territorio di San Marino Sannita, si applicano le Misure di Conservazione contenute nel Decreto MATTM del 17/10/2007, di seguito elencate:

a. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati;

b. divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi;

- c. d divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con) alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;
 - d. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
 - e. divieto di esecuzione di livellamenti dei terreni;
2. Le attività di trasformazione in detto ambito è regolata dalle norme contenute nel punto 1.8 - Zone agricole del Titolo III - Direttive e Parametri di Pianificazione dlle L.r. 14/1982 con le limitazioni strutturali di cui all'art. 33 del Titolo III.
 3. I diritti edificatori delle aree del Territorio Rurale Aperto di alta collina comprese nella perimetrazione del SIC "IT8040020 - Bosco di Montefusco Irpino", possono essere trasferiti, dopo l'approvazione del PUC, ad aree ricomprese nelle stesse ZTO di appartenenza ai sensi del Titolo III, punto 1.8 della L.R. 14/82 e, comunque, l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Art.59 Territorio Rurale Aperto compreso nella perimetrazione del Vincolo Idrogeologico

1. La trasformazione o il mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ex R.D. n.3267/1923 sono subordinati alla preventiva autorizzazione, ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R. n.13 del 28.02.87 e dell'art.24 della L.R. n.11 del 07.05.96.
 - 1.1. Per tutti i movimenti di terra che saranno effettuati nelle aree sottoposte al predetto vincolo idrogeologico deve essere richiesta l'autorizzazione di cui alla L.R. n. 11/96 artt. 23 e 24.

Art.60 Aree comprese nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua ex art. 142 lettera c) DLGS 42/2004

1. In dette aree si applicano le norme e le procedure di cui all'art. 19 commi 1e 3 e all'art. 21 del Titolo III;

Art.61 Aree di Valorizzazione turistica comprese nella perimetrazione del SIC "IT8040020 - Bosco di Montefusco Irpino"

1. L'Ambito AREE DI VALORIZZAZIONE TURISTICO-AMBIENTALE comprende beni e gruppi di beni destinati prevalentemente all'esercizio delle attività turistico ricettiva per la valorizzazione delle risorse ambientali e all'insediamento di edifici ed attrezzature con esse compatibili ;
 - 1.1. E' situato nella parte più alta del territorio comunale ed è compreso nelle perimetrazioni del SIC "IT8040020 - Bosco di Montefusco Irpino" e della fascia di protezione del crinale dell'Angelo.
2. La trasformabilità delle aree è consentita solo mediante strutture leggere e integralmente smontabili.
3. E' consentita la realizzazione di piscine, purché di modeste dimensioni;
4. La parte di Ambito ricadente nella fascia di protezione del crinale dell'Angelo non è utilizzabile a fini edificatori né trasformabile ma concorre alla definizione dell'Indice Fondiario.
5. All'interno dell'Ambito di VALORIZZAZIONE TURISTICA, sono consentite le destinazioni d'uso di cui al punto 10. dell'art.36 del Titolo II.
6. Tutti gli interventi sono assoggettati alla procedura di Valutazione di Incidenza;

Art.62 Aree di Alta Criticita' Geomorfologica (incerta stabilita')

1. Il PSC sovrappone alla suddivisione del territorio comunale per AMBITI DI TRASFORMABILITA' la griglia delle Aree ritenute, dall'analisi del PSAI e dalla Carta geologica del suolo, di alta CRITICITÀ GEOMORFOLICA.
2. Esse si dividono in :
 - a. AREE STABILI
 - b. AREE DI INCERTA STABILITA'
3. Ai sensi dell'art.70 del PTCP Precrizoni in zone caratterizzate da fenomeni di potenziale instabilità, la suscettività edificatoria di dette aree è consentita previa puntuali perizie ed indagini geognostiche e geotecniche che ne attestino la trasformabilità;

Capo III - Disposizioni strutturali per gli Ambiti di Non Trasformabilità Condizionata (ATN)

Art.63 Disposizioni generali

1. Rientrano negli Ambiti di NON TRASFORMABILITÀ (ATN), gli ambiti la cui trasformazione è inibita disposizioni strutturali di cui al Titolo III delle presenti NTA del PSC e/o di eventuali prescrizioni particolari dettate dalle NTA del Piano Operativo Comunale(POC).
2. Sono classificabili come ATC gli ambiti che nel Piano Operativo Comunale (POC) sono stati classificati come:
 - Aree comprese nel Vincolo di rispetto ambientale dei depuratori
 - Aree comprese nel Vincolo di rispetto ambientale cimiteriale
 - Territorio Rurale Aperto ricadente nel SIC "IT8040020 - Bosco di Montefusco Irpino"
 - Territorio Rurale Aperto compreso nella perimetrazione del Vincolo Idrogeologico
 - Aree comprese nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua ex art.142 Lettera c) del DLGS 42/04
 - Aree di Valorizzazione turistica comprese nella perimetrazione del SIC "IT8040020 - Bosco di Montefusco Irpino"
 - Aree di Alta Criticità geomorfologica (Aree di incerta stabilità)

Art.64 Aree comprese nel Vincolo di rispetto ambientale dei depuratori

1. In dette aree si applicano le norme e le procedure di cui all'art. 27 comma 1, punto 1.1 del Titolo III;

Art.65 Aree comprese nel Vincolo di rispetto ambientale cimiteriale

2. In dette aree si applicano le norme di cui all'art. 20 Titolo III;

Art.66 Territorio Rurale Aperto compreso nella Fascia di protezione del Crinale Dell'Angelo

1. Nelle aree del TERRITORIO RURALE APERTO DI ALTA COLLINA comprese nella fascia di protezione del CRINALE DELL'ANGELO (parte del Crinale Montefusco-San Marco ai monti) valgono le seguenti prescrizioni:
 - 1.1. Attività edilizia connessa all'attività agricola:
 - 1.1.1. All'interno di questa fascia sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché l' ampliamento degli edifici rurali e loro annessi nella misura massima del 20% (purché stabilmente utilizzati per la conduzione del fondo agricolo da proprietari coltivatori diretti, da proprietari conduttori in economia, da imprenditori agricoli a titolo principale, da coloni, affittuari o mezzadri) con la previsione di misure di compensazione e mitigazione di cui ai punti 9,10 e 11 dell'art. 44;
 - 1.2. Infrastrutture:
 - 1.2.1. L'adeguamento delle infrastrutture viarie esistenti e i progetti di nuove infrastrutture viarie dovranno prevedere interventi di minimizzazione e compensazione degli impatti ambientali;
 - 1.2.2. Gli attraversamenti di strade e infrastrutture esistenti, laddove sia significativo l'impatto, dovranno essere sottoposti a interventi di recupero ambientale e di minimizzazione degli impatti prodotti

secondo le misure contenute al paragrafo 8 delle "Conclusioni della relazione di incidenza febbraio 2012" del PTCP;

- 1.2.3. Gli interventi di cui ai commi precedenti, essere realizzati con le tecniche e le tecnologie di cui all'Allegato tecnico del Regolamento per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel territorio della regione Campania approvato con il DPGR n° 574 del 22 luglio 2002 e s.m.i.;
2. Nella fascia di protezione sono ammessi, inoltre, i seguenti usi:
 - 2.1. Parchi naturalistici o tematici e le relative attività didattiche volte a sensibilizzare le popolazioni in età scolare sui temi ambientali, realizzando idonei programmi di educazione ambientale;
 - 2.2. Attività scientifiche, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio ed alle azioni di tutela e di valorizzazione degli stessi;
 - 2.2.1.
3. I diritti edificatori delle aree del Territorio Rurale Aperto di alta collina comprese nella suddetta perimetrazione possono essere trasferiti, dopo l'approvazione del PUC, ad aree ricomprese nelle stesse ZTO di appartenenza ai sensi del Titolo III, punto 1.8 della L.R. 14/82 e, comunque, l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Art.67 Aree naturali di alta collina

1. L'Ambito AREE NATURALI DI ALTA COLLINA comprende siti posti nella parte alta del territorio comunale e che concorrono alla qualificazione ambientale dello stesso.
2. In esse è inibita qualsiasi trasformazione che metta in pericolo l'attuale configurazione ambientale.
3. Sono possibili interventi di potenziamento della viabilità sentieristica ambientale con tecniche di ingegneria naturalistica.
4. Il vincolo di non trasformabilità resta valido per le aree dell'ambito qualora in esse ci sia la presenza di aree sottoposte al vincolo di cui al punto 1.1 del comma 1 dell'art.18 del Titolo III.

Art.68 Aree di Alta Criticità Geomorfologica (Aree instabili)

5. Il PSC sovrappone alla suddivisione del territorio comunale per AMBITI DI TRASFORMABILITÀ la griglia delle Aree ritenute, dall'analisi del PSAI e della Carta geologica del suolo, di alta CRITICITÀ GEOMORFOLICA.
6. Esse si dividono in :
 - 6.1. AREE STABILI
 - 6.2. AREE DI INCERTA STABILITÀ
7. Le aree Instabili sono da ritenersi non trasformabili indipendentemente dalla loro Ambito di appartenenza;
 - 7.1. Ai sensi dell'art.69 del PTCP Precrizioni in zone caratterizzate da fenomeni di instabilità:
 - 7.1.1. non è consentito alcun intervento di nuova edificazione fatta eccezione per fienili e depositi agricoli temporanei, realizzati mediante strutture leggere e integralmente smontabili;
 - 7.1.2. sono consentiti esclusivamente interventi di cui alle lettere a) e b) e d) del DPR 380/2001 e s.m.i., nonché interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - 7.1.3. sono consentiti interventi di sistemazione, bonifica e regimentazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto;

- 7.1.4. le pratiche colturali eventualmente in atto devono essere coerenti con il riassetto idrogeologico delle aree interessate ad essere corredate dalle necessarie opere di regimentazione idrica superficiale;
- 7.1.5. sono consentiti interventi di mantenimento e consolidamento strutturale e funzionale delle infrastrutture esistenti per documentate esigenze di sicurezza e/o pubblica utilità;
- 7.2. Possono essere utilizzate solo a seguito di interventi di bonifica e/o di recupero mediante interventi di risanamento idrogeologico da definirsi insede di POC;
- 7.3. I diritti edificatori di dette aree possono essere trasferiti, dopo l'approvazione del POC, ad aree ricomprese nelle stesse ZTO di appartenenza secondo quanto disposto dal Titolo III, punto 1.8 della L.R. 14/82 e, comunque, l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Art.69 Aree comprese nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua secondari

1. In dette aree si applicano le norme e di cui al punto ai commi 2 e 3 e all'art. 21 del Titolo III;

Art.70 Aree di tutela assoluta di pozzi e sorgenti

1. In dette aree si applicano le norme e le procedure di cui all'art. 17 comma 2 del Titolo III;

Capo IV - Disposizioni Strutturali del Sistema Infrastrutturale

Art.71 Sistema della tutela e valorizzazione delle risorse energetiche.

1. In relazione al Sistema della tutela e valorizzazione delle risorse energetiche, il PS si pone l'obiettivo di porre attenzione al bilancio energetico con interventi di riequilibrio nel settore dei consumi ed in quello della produzione di energia, in particolare di quella elettrica, anche attraverso la incentivazione dell'efficientamento energetico.
2. Per quanto riguarda l'efficientamento energetico, il PS individua nella Parte Programmatica elementi premianti per gli interventi che determinano la realizzazione di edifici a basso consumo energetico certificati secondo la normativa vigente in classe A e A+. Tale strategia riguarda sia l'edificato esistente che quello di nuovo impianto, sia le residenze che i servizi e sia le opere pubbliche che quelle private.
3. Attraverso le strategie del Sistema della tutela e valorizzazione delle risorse energetiche, l'Amministrazione Comunale si pone i seguenti obiettivi:
 - 3.1. fornire un contributo di livello locale agli enti sovraordinati preposti alla determinazione di limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili, esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui alle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 (GU n. 219 del 18-9-2010) e s.m.i.;
 - 3.2. determinare un quadro di riferimento territoriale nelle more che gli enti sovraordinati di cui al punto precedente provvedano alla determinazione di limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili, cui ispirarsi per la progettazione degli impianti medesimi e per la gestione delle autorizzazioni;
 - 3.3. fornire un effettivo contributo, nell'ambito delle attività di integrazione e aggiornamento in forma congiunta (Stato, Regioni ed enti locali) auspiccate dalle succitate Linee Guida Nazionali, al fine di concorrere ad una maggiore efficacia sul piano della celerità e semplificazione procedimentale e della mitigazione degli impianti sul paesaggio e sull'ambiente.
4. Ai fini del presente PUC, si intendono per:
 - 4.1. Fonti energetiche rinnovabili : le fonti energetiche di cui all'art.2, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n.387;
 - 4.2. Impianti alimentati da fonti rinnovabili: gli impianti di cui all'art.2 lettere b), c), d), e) del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n.387;
 - 4.3. Impianto fotovoltaico al suolo: un impianto tecnologico ancorato al suolo, costituito dall'insieme di dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica, comprensivi dei moduli fotovoltaici ed opere connesse e di collegamento alla rete. 5. Il PUC non contempla la possibilità di eseguire sul proprio territorio comunale trivellazioni per la ricerca di idrocarburi o altre fonti energetiche, esprimendo la assoluta contrarietà alla politica energetica basata sulla ricerca dei fossili.

Art.72 Impianti fotovoltaici

1. Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici da installare al suolo, fatto salvo quanto statuito dalla

normativa vigente, si considerano non idonee le seguenti aree:

- 1.1. i centri urbani;
 - 1.2. i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, rientranti tra le aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
 - 1.3. gli altri torrenti, fossi e valloni, per una fascia di 50 metri ciascuna;
 - 1.4. i territori coperti da foreste e da boschi perimetrati a norma delle leggi della Regione Campania n.11/96 e n.5/99, tutelati per legge ai sensi dell'art.142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
 - 1.5. i territori percorsi o danneggiati dal fuoco, come sistematicamente aggiornati dagli uffici tecnici preposti di livello comunale e sovracomunale e per il periodo di vincolo;
 - 1.6. le aree gravate da usi civici ai sensi della legge 16.06.1927 n.1766;
 - 1.7. le strade provinciali per una fascia di protezione uguale a quelle previste per i fabbricati dalle normative di settore vigenti;
 - 1.8. le strade comunali per una fascia di protezione uguale a quelle previste per i fabbricati dalle normative di settore vigenti;
 - 1.9. le linee di adduzione dell'energia elettrica per una fascia uguale a quelle previste per i fabbricati dalle normative di settore vigenti;
 - 1.10. le aree aventi un distinguibile valore con colture agrarie e arboree pluriennali o di pregio quali "uliveti", "boschi", "frutteti", "serre di produzione", ecc." (detta condizione di idoneità dovrà essere attestata da una perizia giurata da parte di un tecnico abilitato nella specifica materia);
2. Nel Territorio rurale aperto di bassa collina (non boscato) è consentita esclusivamente la realizzazione di impianti fotovoltaici come coperture di edifici o di serre, la cui installazione al suolo, fatto salvo quanto statuito dalla normativa vigente, è vincolata alle seguenti prescrizioni:
- 2.1. l'impianto non può avere un'estensione superiore a mq 5000;
 - 2.2. Non è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici nel Territorio rurale aperto di alta collina;
 - 2.3. la superficie minima del lotto oggetto dell'installazione di un impianto fotovoltaico al suolo deve essere estesa almeno due volte la superficie dell'impianto e fino ad un massimo di superficie coperta di mq 5000;
 - 2.4. la distanza minima dai confini delle opere costituenti l'impianto fotovoltaico, comprese le opere accessorie fuori terra, non deve essere inferiore a 10 m, escluse le opere necessarie al collegamento elettrico e la cabina di consegna dell'energia elettrica prodotta purché la stessa presenti le caratteristiche di vano tecnico previste dal vigente Regolamento Edilizio comunale;
 - 2.5. nell'area configua ad un impianto fotovoltaico installato o autorizzato, sino ad una distanza di m 100 misurata da qualsiasi punto della superficie dell'impianto, è vietata qualsiasi altra procedura autorizzativa semplificata (Comunicazione o D.I.A.), fatta salva la possibilità per il proponente di far ricorso alla procedura di Autorizzazione Unica per impianti di potenza maggiore o uguale ad 1 MW, con le necessarie autorizzazioni o valutazioni richieste;
 - 2.6. la superficie interessata dall'intervento deve essere delimitata da "schermature verdi" da realizzare secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale;
 - 2.7. tutti i manufatti fuori terra connessi all'impianto (cabine di trasformazione, etc.) devono essere

- dotati di autonoma "schermatura verde";
- 2.8. le eventuali recinzioni perimetrali devono essere realizzate con strutture leggere in rete metallica plastificata di colore verde, a maglia larga posta a 25 cm da terra, al fine di favorire la veicolazione della piccola fauna; le stesse dovranno avere altezza massima di 2,00 metri e non dovranno essere impiantate su cordoli o muretti;
 - 2.9. la distanza minima dai confini di proprietà delle opere costituenti l'impianto fotovoltaico non deve essere inferiore a m 5,00;
 - 2.10. la distanza minima dai confini stradali delle opere costituenti l'impianto stesso, comprese le eventuali recinzioni, dalla viabilità limitrofa deve rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione; in ogni caso dovrà essere acquisito il parere favorevole dell'Ente gestore della strada;
 - 2.11. deve essere evitata la realizzazione di nuova viabilità di servizio rispetto a quella esistente; qualora necessaria la nuova viabilità di accesso prevista deve rispettare per tipologia e materiali il reticolo delle strade rurali esistenti, in particolare deve essere realizzata esclusivamente con materiali drenanti naturali; con gli stessi materiali devono essere realizzati gli eventuali spazi di manovra e circolazione interna strettamente necessaria ai mezzi funzionali all'esercizio dell'impianto medesimo;
 - 2.12. la superficie non occupata dall'impianto e dalla viabilità deve essere mantenuta ad uso agricolo;
 - 2.13. non deve essere modificato in maniera sostanziale l'andamento del terreno preesistente;
 - 2.14. tutte le opere accessorie o connesse quali cavidotti ed elettrodotti devono essere, per quanto tecnicamente possibile, interrate;
 - 2.15. la struttura portante dei moduli fotovoltaici deve essere del tipo a traliccio con sostegni puntiformi priva di tamponatura e colorata con le tonalità delle terre; tale struttura dovrà preferibilmente essere infissa nel terreno senza fondazioni.
3. Secondo il dettato della normativa vigente (art.12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003), il soggetto esercente è obbligato alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto; pertanto alla cessazione delle attività del medesimo, pena la riscossione da parte dell'Ente dell'intera somma garantita con la polizza fideiussoria di cui al successivo comma, il proponente deve:
 - 3.1. comunicare al Comune entro 30 giorni la data di definitiva cessazione delle attività;
 - 3.2. inoltrare al Comune, non oltre sei mesi dalla data di cessazione delle attività, il piano dettagliato delle operazioni necessarie per la definitiva dismissione dell'impianto, con le indicazioni delle tipologie di smaltimento previste per i materiali e per le attrezzature di cui è composto l'impianto, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio;
 - 3.3. ripristinare lo stato dei luoghi all'uso agricolo; la completa dismissione dell'impianto dovrà avvenire comunque, entro l'anno solare successivo alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività dell'impianto medesimo, e in ogni caso quando l'impianto rimane inattivo per un periodo superiore a 12 mesi;
 - 3.4. comunicare con cadenza annuale lo stato di attivazione dell'impianto
 4. A garanzia dell'impegno di realizzazione delle opere di dismissione e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'impianto dovrà stipulare apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune, da rivalutarsi sulla base del tasso di inflazione

programmata ogni 3 anni; la fidejussione è vincolata per tutta la durata dell'attività e finalizzata esclusivamente alla rimessa in pristino dell'area da parte del Comune in via sostitutiva del soggetto inadempiente; l'inizio dei lavori è condizionato al perfezionamento del contratto fideiussorio per un importo da quantificarsi come di seguito specificato:

- 4.1. 100 €/Kwp per impianti con strutture di sostegno dei moduli ancorate con fondazioni, superficiali o profonde, in cemento armato;
 - 4.2. 70 €/Kwp per gli altri casi;
 - 4.3. qualora il calcolo della fideiussione di cui sopra risulti inferiore alla stima del costo effettivo dei lavori per la dismissione che si evince dagli elaborati progettuali, si dovrà far riferimento al valore più elevato.
5. A garanzia dell'attecchimento della schermatura verde degli impianti fotovoltaici, prima dell'inizio dei lavori, il titolare dell'impianto, dovrà stipulare apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune per un importo pari al 50% del costo di realizzazione della schermatura stessa; tale polizza fideiussoria sarà svincolata dopo 3 anni dalla comunicazione della fine della piantumazione e previo sopralluogo e parere favorevole del Servizio tecnico del Comune. Art.15 Sistema del governo del rischio idrogeologico e sismico.

Art.73 Sistema dei sentieri naturalistici comunali

1. Il PS di San Martino Sannita disegna il Sistema dei sentieri comunali di pregio ambientale descritto nella relazione di Piano. Gli itinerari sono ubicati nella parte alta del territorio di San Martino Sannita e sono censiti e cartografati e nella tavola PS3 del Piano Strutturale.
2. Sono parte integrante sia del Sistema naturalistico-ambientale che di quello infrastrutturale;
3. I sentieri dovranno essere trasformati in assi attrezzati con aree di sosta da individuare nei luoghi maggiormente adatti a tale scopo;
 - 3.1. Essi potranno essere del tipo "naturalistico" (ippovie, tratturi rurali, ecc.) o "piste ciclo-pedonali".
 - 3.2. Gli itinerari potranno essere arricchiti con punti informativi e una segnaletica di percorso appositamente selezionati da un Comitato Comunale, in relazione ai caratteri architettonici ed ambientali del contorno ambientale.
4. l'Amministrazione Comunale provvederà, preliminarmente alla progettazione, al rilevamento sul territorio che porti alla stesura di una scheda di catasto dei sentieri, nonché di una seconda scheda a contenuti più tecnici e finalizzata alla progettazione esecutiva;
 - 4.1. le schede dovranno contenere, oltre ai dati territoriali della infrastruttura naturalistica, anche una raccolta di informazioni sugli elementi rilevanti del territorio ed alla loro localizzazione e rappresentazione cartografica;
 - 4.2. le informazioni di cui sopra potranno comprendere:
 - 4.2.1. presenza e delimitazione di aree di pregio ambientale, punti di particolare fragilità ambientale colli e valichi;
 - 4.2.2. luoghi di particolare interesse dal punto di vista ambientale, naturalistico, culturale, devozionale, turistico e escursionistico;
 - 4.2.2.1. sarà rilevata naturalmente anche la presenza e la dislocazione di strutture ricettive, sia

sul territorio direttamente interessato dai percorsi escursionistici, sia nelle zone circostanti, la rete dei trasporti pubblici esistenti e località servite e i servizi utili disponibili (uffici turistici, strutture di servizio delle aree protette ecc.);

4.2.3. su tali sentieri sono ammessi interventi di:

4.2.3.1. ripristino di muretti a secco franati e asportazione del materiale che ostruisce parzialmente il passaggio;

4.2.3.2. costruzione di piccole palificate o fascinate a monte e valle dei tracciati per la stabilizzazione e/o per consentire un agevole accesso alle passerelle che attraversano i torrenti; decespugliamento, abbattimento piante ingombranti, costruzione cordolini tagliacqua in pietrame e piccoli guadi.

4.3. Le piste ciclabili saranno realizzate come previsto dall'art. 24;

4.4. La sentieristica comunale si attua attraverso progetti di iniziativa pubblica nel rispetto della normativa vigente e fatti salvi eventuali nulla osta e/o autorizzazioni degli enti territorialmente competenti in materia di beni ambientali, paesaggistici, strade, autorità di bacino, ecc.;

4.5. per tali progetti saranno promossi, ai sensi del punto f) dell'art.23 della L.R. Campania n.16/2004, concorsi di progettazione finalizzati alla promozione dell'architettura contemporanea e della qualità dell'edilizia pubblica e privata.

Art.74 Viabilità di Piano

1. Gli elaborati grafici del PSC indicano la viabilità di progetto e quella di potenziamento, limitatamente a quella rilevante a scala di Piano.

1.1. La precisazione dei tracciati viari e la definizione delle caratteristiche geometriche delle strade sono rimesse alla fase di progettazione degli interventi, in uno con la previsione di tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza stradale e la conformità alle norme emanate ai sensi dell'art.13 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e succ. mod. ed int.) da ultimo con DM 5 novembre 2001, n. 6792, e succ. mod. ed int.. Le attività progettuali di cui al comma precedente non configurano variante al presente strumento urbanistico.

1.2. Non costituisce, altresì, variante al presente strumento urbanistico il potenziamento della viabilità esistente, anche quando non indicato nelle tavole di PUC, ai fini dell'adeguamento alle norme di cui all'art.13 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e succ. mod. ed int.).

1.3. Qualora la progettazione esecutiva di nuova viabilità o di potenziamento di quella esistente, per tratti non significativi, modifichi la perimetrazione di un Ambito, le aree di risulta assumono la destinazione dell'Ambito oggetto di modifica.

Art.75 Parcheggi - norme generali

1. La dotazione di parcheggi pertinenziali è funzione delle attività a cui sono destinati e deve essere coerente con la normativa di settore.

2. Per quanto concerne le residenze (anche turistiche) debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione.

3. Per le attività turistico-alberghiere debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a un posto auto ogni due letti;
4. Per i pubblici esercizi (ristoranti, bar, esercizi di produzione e somministrazione, ecc.) debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a 1 posto auto ogni 2 posti a sedere, con la riduzione del 50% per i pubblici esercizi facenti parte di strutture turistico-alberghiere.
5. Per quanto riguarda le nuove attività commerciali, valgono le norme di cui alla L.R. n.1/2000, art.6, allegato E (s.m.i.).
6. L'adeguamento ai parametri di parcheggio è condizione essenziale per il rilascio di autorizzazione per l'apertura, per il trasferimento di sede, per l'ampliamento della superficie di vendita di un esercizio commerciale o per la variazione del settore merceologico, allorquando il nuovo settore richieda una maggiore quantità di parcheggio, ai sensi della Legge Regionale Campania n.1/2000, articolo 6, allegato E.
7. Relativamente alle sale di riunione e di spettacolo, chiese, attività sportive debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a 1 posto auto ogni 3 persone. 8. Le aree a parcheggio coperte o scoperte dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - 7.1. corsie di transito: larghezza = m. 3,00; • spazio di sosta auto: larghezza = m 2,50, lunghezza = ml. 5,00;
 - 7.2. larghezza corsia di alimentazione parcheggi a pettine a 90°= m 6,00;
 - 7.3. larghezza corsia di alimentazione parcheggi a pettine a 45°= m 5,50;
 - 7.4. larghezza corsia di alimentazione parcheggi a pettine a 30°= m 5,00;
 - 7.5. corsie di manovra pullman: larghezza = m. 18,00;
 - 7.6. spazio di sosta pullman: larghezza = m 3,00 (oltre m 1,10 di rispetto per lato), lunghezza = ml. 12,00.
9. I parcheggi pubblici devono prevedere appositi stalli per gli utenti disabili e con difficoltà motorie, a norma del D.M. 14 giugno 1989, n.236 (inerente alle prescrizioni per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche) e del D.P.R. 16 settembre 1996, n.503 e s.m.i.
8. Negli edifici aperti al pubblico deve essere previsto 1 posto auto per disabile ogni 50 o frazione di 50 posti; tale posto auto deve avere larghezza non inferiore a 3,20 m e deve essere riservato gratuitamente al servizio di persone disabili;
 - 8.1. il medesimo stallo deve essere opportunamente collegato al marciapiede o al percorso pedonale, che evidentemente a sua volta deve essere conforme alle indicazioni stabilite dalla normativa vigente; per i posti auto riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza dello stallo deve essere tale da consentire il passaggio di un utente su sedia a rotelle tra un veicolo e l'altro; il requisito si intende soddisfatto se il posto auto ha lunghezza almeno pari a 6 m;
 - 8.2. in tale situazione, il posto auto per disabili può mantenere una larghezza pari a quella dei normali posti auto;
 - 8.3. in tutti casi, i posti auto per disabili devono essere opportunamente segnalati, ubicati nei pressi del mezzo di sollevamento ed in posizione tale da cui sia possibile, in breve tempo, raggiungere in emergenza un luogo sicuro statico o una via di esodo accessibile; le rampe carrabili e/o pedonali devono essere dotate di corrimano;
 - 8.4. la pendenza massima trasversale del parcheggio non deve superare il 5% (in caso contrario bisogna rispettare ulteriori specifiche prescrizioni secondo la norma vigente);

- 8.5. per i parcheggi a raso all'aperto, i posti auto riservati, opportunamente segnalati, devono essere posizionati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o dell'attrezzatura per cui vengono predisposti; la delimitazione e la segnalazione del posto auto devono avvenire mediante strisce gialle e contrassegno sulla pavimentazione (apposito simbolo di utente su carrozzina); è preferibile dotare di copertura i posti riservati per i disabili, così da agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a rotelle in condizioni atmosferiche non favorevoli.

Art.76 Impianti tecnologici di interesse locale

1. Il presente articolo riguarda gli impianti di depurazione e gli impianti tecnologici in genere di interesse locale, soggetti ai soli interventi per il perfetto funzionamento ad opera degli enti competenti;
2. essi sono: serbatoi idrici e centrali di sollevamento; centrali elettriche e cabine di trasformazione; impianti per la gestione del ciclo dei rifiuti; pozzi pubblici, sorgenti e acquedotti; elettrodotti; metanodotti; impianti radiovisivi e di telefonia, ecc., le cui fasce di protezione sono determinate dalla normativa vigente e riportate nel Titolo III delle presenti NTA.
3. Il PS individua nelle tavole di analisi alcune aree preesistenti destinate a impianti di depurazione e sollevamento.
4. Per quanto concerne la rete idrica comunale, fatte salve le zone di tutela e di rispetto individuate dalla Regione ai sensi dell'art.94 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., i titoli abilitativi per interventi edilizi privati sono subordinati al parere del competente Ufficio sanitario e dell'Ente gestore delle acque.
5. Per quel che riguarda la protezione da radiazioni non ionizzanti, nelle more dell'approvazione di un regolamento Comunale degli impianti di telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive (concernente la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo di tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi, ivi compresi tutti gli impianti o apparati previsti dalla normativa di settore, è vietata l'installazione degli impianti nelle seguenti aree:
 - 5.1. aree sensibili (che riguardano singoli edifici con incluse aree pertinenziali, quali balconi, terrazzi, cortili, giardini, lastrici solari, ecc., dedicati, anche parzialmente, alla salute, alla popolazione infantile, a scuole, al culto, agli anziani, ad attività sportive) e nelle immediate vicinanze delle stesse;
 - 5.2. nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 del D.Lgs. 22.01.2004 n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - e in quelle che insistono in una fascia di 100 metri dalle stesse, ad eccezione delle zone indicate con le lettere a) c), f), g) del medesimo articolo nelle quali l'installazione/modifica è possibile previa l'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti;
 - 5.3. nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. 22.01.2004 n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio -salvo che non venga acquisito il parere favorevole degli organi competenti;
 - 5.4. sugli immobili costituenti beni culturali ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 22.01.2004 n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, salvo che non venga acquisito il parere favorevole degli organi competenti;

6. Per gli impianti di cui al comma precedente esistenti alla data di approvazione del presente Piano, ricadenti nei siti previsti nei punti precedenti del presente articolo, il Gestore è tenuto ad adeguare e/o rilocalizzare l'impianto entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Piano, pena la revoca dell'autorizzazione.
7. Per questi impianti, il PS si attua con intervento diretto, fatti salvi eventuali nulla osta e/o autorizzazioni degli enti territorialmente competenti in materia di beni ambientali, paesaggistici, strade, autorità di bacino, ecc.
8. Per le aree ricadenti nelle perimetrazioni di "Centro Storico" il Piano Programmatico Operativo e i successivi PUA possono individuare misure più puntuali.

Art.77 Aree riservate in caso di calamità naturali

1. Le aree riservate in caso di calamità naturale sono quelle indicate nel Piano Comunale di Protezione Civile vigente.
2. Ai sensi della Circolare del Ministero per il coordinamento della Protezione Civile (Circolare n.4 del DPC/87 del 19.02.1987) le aree individuate nel Piano Comunale di Protezione Civile per insediamenti provvisori in caso di calamità naturali vanno mantenute inedificate per tutto il periodo di validità del presente Piano Strutturale.

TITOLO V - NORME FINALI

Art.78 Misure di Salvaguardia

1. Le misure di salvaguardia, disciplinate dall'art.10 della L.R. n.16/2004, hanno lo scopo di impedire interventi edilizi ed urbanistici contrastanti con il PUC adottato e non ancora approvato.
 - 1.1. Le misure di salvaguardia si applicano a partire dall'adozione del PUC, comprensivo del PSC, del POC e degli Atti di programmazione;
 - 1.2. Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L.R. 16/2004, ribadito dall'art.3 comma 1 del Regolamento Regione Campania n°5 del 4 Agosto 2011, a partire dalla data di adozione del Piano Urbanistico Comunale e fino alla sua entrata in vigore, e comunque per non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di adozione, è fatto obbligo di sospendere gli atti abilitativi alla realizzazione di interventi edilizi ovvero l'approvazione di strumenti di pianificazione sottordinati che siano in contrasto con le disposizioni normative e grafiche del PUC in corso di approvazione.
 - 1.3. Le norme di salvaguardia di cui ai precedenti commi non si applicano:
 - a. Alle variazioni di titoli edilizi già rilasciati o efficaci al momento dell'adozione del PUC, che non modificano i parametri essenziali dell'intervento costruttivo;
 - b. Alle varianti degli strumenti urbanistici attuativi, recepiti dal PUC, e alle loro convenzioni già approvati alla data di adozione del PUC.

Art.79 Destinazioni d'uso in contrasto

2. Nelle zone e negli edifici, che alla data di adozione del PUC hanno una destinazione d'uso diversa da quella prevista dal PUC medesimo, è consentita la permanenza delle attività esistenti sino all'attuazione degli interventi previsti dal presente piano.
 - 2.1. In tale aree non è consentita la realizzazione di nuovi edifici e/o di manufatti in contrasto con il presente PUC. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria-MO, manutenzione straordinaria-MS, restauro e risanamento conservativo- RC, demolizione senza ricostruzione-DE.

Art.80 Titoli edilizi rilasciati

1. I titoli edilizi rilasciati prima dell'adozione del PUC conservano la loro validità anche se in contrasto con il PUC medesimo, purché i lavori autorizzati siano iniziati nei termini temporali di validità previsti dal titolo abilitativo.
2. Nel caso di decadenza del titolo edilizio per mancata osservanza dei termini di inizio dei lavori, il nuovo titolo dovrà obbligatoriamente essere conforme alle presenti norme.
3. Nel caso di decadenza per mancata osservanza dei termini di fine lavori il nuovo titolo per l'ultimazione potrà fare riferimento alle norme vigenti all'atto del rilascio del titolo originario esclusivamente per i volumi già realizzati anche se non ultimati.

Art.81 Edilizia abusiva

1. Gli edifici la cui volumetria è stata realizzata in assenza di titolo abilitativo e che sulla base della documentazione comunale dovessero risultare non sanabili, nel rispetto delle leggi vigenti, saranno confiscati o abbattuti, anche in deroga a quanto stabilito dal PUC.

2. Gli edifici e i relativi lotti che hanno conseguito sanatoria edilizia ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94 e s.m.i., devono ritenersi classificati in relazione alle caratteristiche ed alla destinazione d'uso consolidata dall'atto di sanatoria.

Art.82 Deroghe

1. Ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. (Testo Unico Edilizia), il Permesso di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. n.42/2004 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
2. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi nonché le destinazioni d'uso ammissibili fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.